SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 129° — Numero 300**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 23 dicembre 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

In ultima pagina sono indicati i nuovi canoni di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1989 secondo quanto disposto dal decreto del Ministero del tesoro 11 novembre 1988 (*G. U.* n. 272 del 19 novembre 1988).

Per evitare l'interruzione dell'invio è indispensabile rinnovare l'abbonamento entro la data del 31 dicembre 1988.

Per accelerare le operazioni di rinnovo degli abbonamenti è consigliabile l'utilizzo dei moduli di c/c personalizzati già spediti.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 16 dicembre 1988, n. 538.

Norme sul ritardo nella prestazione del servizio militare di leva per gli studenti universitari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Fermi restando i limiti massimi di età previsti dal primo comma dell'articolo 19 della legge 31 maggio 1975, n. 191, ed il requisito del superamento del numero di esami indicato dal terzo comma del citato articolo 19, per coloro che frequentano corsi universitari o istituti di istruzione superiore o equipollente, è elevato a tre anni il periodo di tempo oltre la durata legale del corso di laurea per il quale può essere concesso il ritardo nella prestazione del servizio militare di leva.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 dicembre 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1:

La legge n. 191/1975 reca: «Nuove norme per il servizio di leva». Si trascrive il testo del primo e del terzo comma dell'art. 19:

«Primo comma. — Il Ministro per la difesa può disporre la concessione, in tempo di pace, di anno in anno, ai militari in congedo illimitato provvisorio che frequentino corsi universitari o istituti di istruzione superiore o equipollente, il ritardo della prestazione del servizio alle armi:

a) fino al ventiseiesimo anno, per i corsi aventi la durata di quattro anni;

b) fino al ventisettesimo anno, per i corsi aventi la durata di cinque anni;

c) fino al ventottesimo anno, per i corsi aventi la durata superiore a cinque anni;

d) fino al ventinovesimo anno, per i laureati iscritti ai corsi di elettronica o di ingegneria aerospaziale;

e) fino al trentesimo anno, per i laureati iscritti ai corsi di medicina aeronautica o spaziale».

«Terzo comma [aggiunto dall'art. 10 della legge 24 dicembre 1986, n. 958]. — Per ottenere il beneficio del ritardo di cui al presente articolo, il giovane deve dimostrare, per la prima richiesta, di essere iscritto ad un corso universitario di laurea o di diploma; di aver superato — nel corso dell'anno solare precedente a quello per il quale si chiede il rinvio — per la seconda richiesta, almeno uno e, per le richieste annuali successive, almeno due, degli esami previsti dal piano di studi del corso di laurea frequentato dallo studente. Possono inoltre ottenere il beneficio del ritardo i giovani che comprovino di aver completato tutti gli esami previsti dal piano di studi e debbano ancora sostenere, dopo il 31 dicembre, il solo esame di laurea o di diploma. Il numero di esami da superare è ridotto ad uno quando il piano di studi nel corso di laurea frequentato dallo studente non ne prevede, per l'anno di corso interessato, più di due».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1081):

Presentato dal sen. COVELLO ed altri il 3 giugno 1988.

Assegnato alla 4ª commissione (Difesa), in sede deliberante, il 22 luglio 1988, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª, 7ª e 11ª.

Esaminato dalla 4ª commissione il 2 e 3 agosto 1988 e approvato il 22 settembre 1988.

Camera dei deputati (atto n. 3183):

Assegnato alla IV commissione (Difesa), in sede legislativa, il 13 ottobre 1988, con pareri delle commissioni I e VII.

Esaminato dalla IV commissione il 30 novembre 1988 e approvato il 1° dicembre 1988.

88G0614

DECRETO LEGISLATIVO 22 dicembre 1988, n. 539.

Modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 ottobre 1987, n. 417, recante delega al Governo per la emanazione di norme concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi con riferimento alla riduzione o all'aumento dei prezzi medi europei di tali prodotti;

Vista la comunicazione della segreteria del Comitato interministeriale prezzi in data 20 dicembre 1988 concernente la variazione dei prezzi medi europei sui prodotti petroliferi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 1988;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. A partire dal 23 dicembre 1988, l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono diminuite:

a) da L. 37.259 a L. 35.228 e da L. 24.718 a L. 22.687 per ettolitro alla temperatura di 15° C, rispettivamente, per gli oli da gas da usare come combustibili e per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento di cui alle lettere *F)*, punto 1), e *D)*, punto 3), della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32;

b) da L. 11.906 a L. 11.297, da L. 14.087 a L. 13.357 e da L. 42.441 a L. 40.130 per cento kg, rispettivamente, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, di cui alla lettera *H*, punti 1-*b)*, 1-*c)* e 1-*d)*, della predetta tabella *B*.

Art. 2.

1. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente decreto, valutate in lire 14 miliardi per l'anno 1988, ed in lire 619 miliardi per gli anni successivi, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei decreti del Presidente della Repubblica precedentemente emanati in forza della legge 9 ottobre 1987, n. 417.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

COLOMBO, *Ministro delle finanze*

AMATO, *Ministro del tesoro*

FANFANI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

88G0616

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 gennaio 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 6 ottobre 1981, n. 615;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Firenze e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Accertato l'avvenuto espletamento dell'istruttoria prevista nella C.M. n. 1751 del 23 aprile 1982;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico:

Nell'art. 130, relativo al corso di laurea in architettura, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

inglese scientifico.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1988
Registro n. 64 Istruzione, foglio n. 146

88A5028

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ancona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330, e modificato decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1973, n. 909, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Gli articoli da 76 a 85, relativi alla scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva, sono soppressi.

Art. 2.

L'art. 204, relativo alla scuola di specializzazione in malattie infettive, è soppresso.

Art. 3.

Dopo l'art. 98, e con lo spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi al riordinamento delle scuole di specializzazione in igiene e medicina preventiva (articolato in quattro indirizzi) e in malattie infettive.

Scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva

Art. 99. — È istituita la scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva presso l'Università degli studi di Ancona.

La scuola ha lo scopo di provvedere alla formazione tecnico-professionale del personale medico che opererà nelle aree funzionali di prevenzione e sanità pubblica e di medicina del Servizio sanitario nazionale. Attese le diverse professionalità conseguibili al termine della scuola stessa, tutte nell'ambito di igiene e medicina preventiva, la scuola si articola negli indirizzi di «epidemiologia e sanità pubblica», di «organizzazione dei servizi sanitari di base», di «igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri» e di «laboratorio».

La scuola rilascia il titolo di specialista in igiene e medicina preventiva, indirizzo epidemiologia e sanità pubblica, indirizzo organizzazione dei servizi sanitari di base, indirizzo igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri e indirizzo laboratorio.

Art. 100. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Dopo gli anni comuni lo specializzando, all'atto dell'iscrizione all'anno di corso nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati, dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di quaranta specializzandi.

Art. 101. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono le facoltà di medicina e chirurgia, di ingegneria e di economia e commercio.

Art. 102. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 103. — La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa;

b) microbiologico-immunologica e di patologia clinica;

c) giuridico-economica e sociologica;

d) medicina preventiva;

e) sanità pubblica.

Art. 104. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa:

istituzione di matematica ed elementi di informatica;
statistica medica e biometria;
epidemiologia generale e demografia;
metodologia epidemiologica applicata;
elementi di programmazione sanitaria;
organizzazione e funzionamento dei servizi sanitari;
formazione e gestione del personale;
organizzazione e funzionamento degli ospedali;
organizzazione e gestione dei laboratori.

b) Microbiologico-immunologica e di patologia clinica:

immunologia;
microbiologia medica;
biochimica clinica;
microbiologia clinica;
tecniche ematologiche ed emocoagulative;
immunologia clinica ed allergologia;
microscopia clinica;
elementi di tossicologia e cangerogenesi.

c) Giuridico-economica e sociologica:

elementi di medicina legale;
diritto e legislazione sanitaria;
psicologia medica;
nozioni di diritto amministrativo;
sociologia sanitaria e servizi sociali;
legislazione ospedaliera;
economia sanitaria.

d) Medicina preventiva:

principi e metodologia di medicina preventiva;
epidemiologia e profilassi delle malattie da infezione;
epidemiologia e profilassi delle malattie cronico-degenerative;
patologia e clinica delle malattie da infezione;
patologia e clinica delle malattie cronico-degenerative;
medicina preventiva materno-infantile e dell'età scolare;
elementi di genetica;
prevenzione ed assistenza nell'età senile;
igiene mentale;
educazione sanitaria.

e) Sanità pubblica:

fisica sanitaria;
igiene dell'ambiente;
igiene degli alimenti e della nutrizione;
igiene edilizia e degli aggregati urbani;
igiene del lavoro e tossicologia industriale;
igiene. ospedaliera;
igiene dell'alimentazione e dietetica ospedaliera;
edilizia ed impiantistica delle costruzioni ospedaliere.

Art. 105 — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa (ore 130):

istituzioni di matematica e elementi di informatica . . . . ore 65
statistica medica e biometria . . . . . » 65

Microbiologico-immunologica e di patologia clinica (ore 205):

immunologia . . . . » 65
microbiologia medica . . . . » 120
elementi di tossicologia e cancerogenesi . . . . » 20

Medicina preventiva (ore 65):

elementi di genetica . . . . » 20
educazione sanitaria . . . . » 45

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa (ore 90):

epidemiologia generale e demografia ore 90

Giuridico-economica e sociologica (ore 140):

elementi di medicina legale . . . . . . » 45
diritto e legislazione sanitaria . . . . » 45
psicologia medica . . . . » 50

Medicina preventiva (ore 45):

principi e metodologie di medicina preventiva . . . . » 45

Sanità pubblica (ore 125):

fisica sanitaria . . . . » 40
igiene dell'ambiente . . . . » 85

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo di epidemiologia e sanità pubblica:

Epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa (ore 80):

metodologia epidemiologica applicata ore 80

Medicina preventiva (ore 240):

epidemiologia e profilassi delle malattie da infezione . . . . » 80

patologia e clinica delle malattie da infezione . . . . » 40

epidemiologia e profilassi delle malattie cronico-degenerative. . . . . » 80

patologia e clinica delle malattie cronico-degenerative. . . . . » 40

Sanità pubblica (ore 80):

igiene dell'ambiente . . . . » 80

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo di epidemiologia e sanità pubblica:

Epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa (ore 155):

elementi di programmazione sanitaria ore 65

metodologia epidemiologica applicata II . . . . » 90

Giudirico-economica e sociologica (ore 40):

nozioni di diritto amministrativo . . » 40

Sanità pubblica (ore 205):

igiene degli alimenti e della nutrizione » 70

igiene edilizia e degli aggregati urbani » 65

igiene del lavoro e tossicologia industriale. . . . . » 70

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo di organizzazione dei servizi sanitari di base:

Epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa (ore 80):

organizzazione e funzionamento dei servizi sanitari. . . . . ore 80

Medicina preventiva (ore 240):

epidemiologia e profilassi delle malattie da infezione . . . . » 80

patologia e clinica delle malattie da infezione . . . . » 40

epidemiologia e profilassi delle malattie cronico-degenerative. . . . » 80

patologia e clinica delle malattie cronico-degenerative. . . . . . » 40

Sanità pubblica (ore 80):

igiene dell'ambiente . . . . » 80

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo di organizzazione dei servizi sanitari di base:

Epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa (ore 65):

formazione e gestione del personale ore 65

Giuridico-economica e sociologica (ore 40):

sociologia sanitaria e servizi sociali. » 40

Medicina preventiva (ore 225):

medicina preventiva materno-infantile e dell'età scolare . . . . » 90

prevenzione e assistenza nell'età senile » 90

igiene mentale . . . . » 45

Sanità pubblica (ore 70):

igiene del lavoro e tossicologia industriale. . . . . » 70

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo di igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri:

Epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa (ore 80):

organizzazione e funzionamento degli ospedali. . . . . ore 80

Medicina preventiva (ore 240):

epidemiologia e profilassi delle malattie da infezione . . . . » 80

patologia e clinica delle malattie da infezione . . . . » 40

epidemiologia e profilassi delle malattie cronico-degenerative. . . . . » 80

patologia e clinica delle malattie cronico-degenerative. . . . . » 40

Sanità pubblica (ore 80):

igiene dell'ambiente . . . . » 40

igiene ospedaliera . . . . » 40

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo di igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri:

Epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa (ore 140):

formazione e gestione del personale ore 60

organizzazione e funzionamento degli ospedali II . . . . » 80

Giuridico-economica e sociologica (ore 135):

legislazione ospedaliera . . . . » 60

economia sanitaria . . . . » 75

Sanità pubblica (ore 125):

igiene dell'alimentazione e dietetica ospedaliera . . . . » 60

edilizia ed impiantistica delle costruzioni ospedaliere. . . . . » 65

Monte ore elettivo: ore 400.

3° *Anno* - Indirizzo di laboratorio:

Microbiologico-immunologica e di patologia clinica (ore 120):

biochimica clinica	ore	60
microbiologia clinica	»	60

Medicina preventiva (ore 240)

epidemiologia e profilassi delle malattie da infezione	»	80
patologia e clinica delle malattie da infezione	»	40
epidemiologia e profilassi delle malattie cronico-degenerative.	»	80
patologia e clinica delle malattie cronico-degenerative.	»	40

Sanità pubblica (ore 40):

igiene dell'ambiente	»	40

Monte ore elettivo: ore 400.

4° *Anno* - indirizzo di laboratorio:

Epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa (ore 50):

organizzazione e gestione dei laboratori	ore	50

Microbiologico-immunologica e di patologia clinica (ore 350):

biochimica clinica II	»	90
microbiologia clinica II	»	100
tecniche ematologiche ed emocoagulative	»	60
immunologia clinica ed allergologia.	»	50
microscopia clinica	»	50

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 106. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/ laboratori:

laboratori di epidemiologia e sanità pubblica, di patologia clinica, di batteriologia, di virologia, di chimica degli istituti di igiene, laboratori e strutture delle USL e degli enti convenzionati.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in malattie infettive

Art. 107. — È istituita la scuola di specializzazione in malattie infettive presso l'Università degli studi di Ancona.

La scuola ha lo scopo di insegnare e di approfondire gli studi nel campo delle malattie infettive e di fornire le competenze professionali relative alle malattie infettive, alla epidemiologia, alla diagnostica di laboratorio in malattie infettive, alla medicina delle comunità, con le conseguenti possibilità operative nel servizio sanitario nazionale.

La scuola rilascia il titolo di specialista in malattie infettive.

Art. 108. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in due per ciascun anno di corso, per un totale di 8 specializzandi.

Art. 109. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 110. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 111. — La scuola comprende 4 aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) etiologia e patogenesi;
b) epidemiologia e prevenzione;
c) metodologie diagnostiche di laboratorio;
d) patologia e clinica delle malattie infettive.

Art. 112. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) etiologia e patogenesi:
batteriologia medica;
virologia medica;
parassitologia e micologia medica;
immunologia delle malattie infettive.

b) epidemiologia e prevenzione:
epidemiologia, statistica e informatica delle malattie infettive;
medicina delle comunità;
legislazione sanitaria delle malattie infettive.

c) metodologie diagnostiche di laboratorio:
tecniche batteriologiche;
tecniche virologiche;
tecniche parassitologiche e micologiche;
tecniche immunologiche.

d) patologia e clinica delle malattie infettive:
clinica delle malattie infettive;
terapia delle malattie infettive;
malattie tropicali e subtropicali;
metodologia clinica delle malattie infettive.

Art. 113. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del curriculum corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Etiologia e patogenesi (ore 150):

batteriologia medica	ore	50
virologia medica	»	50
parassitologia e micologia medica	»	50

Epidemiologia e prevenzione (ore 70):

epidemiologia, statistica e informatica delle malattie infettive	»	70

Patologia e clinica delle malattie infettive (ore 180):

metodologia clinica delle malattie infettive	»	180

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Etiologia e patogenesi (ore 50):

Immunologia delle malattie infettive	ore	50

Metodologie diagnostiche di laboratorio (ore 200):

tecniche batteriologiche	»	60
tecniche virologiche	»	80
tecniche parassitologiche e micologiche	»	60

Patologia e clinica delle malattie infettive (ore 150):

malattie tropicali e subtropicali	»	150

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Epidemiologia e prevenzione (ore 60):

medicina delle comunità	ore	40
legislazione sanitaria delle malattie infettive	»	20

Metodologie dignostiche di laboratorio (ore 80):

tecniche immunologiche	»	80

Patologia e clinica delle malattie infettive (ore 260):

clinica delle malattie infettive	»	260

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Patologia e clinica delle malattie infettive (ore 400):

clinica delle malattie infettive	ore	300
terapia delle malattie infettive	»	100

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 114. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

reparti di: clinica malattie infettive; patologia medica; clinica pediatrica; clinica dermatologica;

laboratori di: igiene, microbiologia, malattie infettive, patologia medica (immunologia).

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti 17 ottobre 1988
Registro n. 60 Istruzione, foglio n. 201

88A5007

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 agosto 1988.

Modificazione alla decorrenza dell'indennità di carica spettante ai commissari liquidatori delle casse mutue provinciali di malattia degli artigiani, degli esercenti attività commerciali e dei coltivatori diretti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 1980, con il quale sono state adeguate le indennità di carica dei commissari liquidatori delle casse mutue provinciali di malattia degli artigiani, degli esercenti attività commerciali e dei coltivatori diretti;

Vista la sentenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio, n. 320/83, con la quale è stato annullato il decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 1980 nei limiti indicati nella motivazione;

Vista la successiva decisione del Consiglio di Stato n. 616/86, che ha confermato la suindicata pronuncia del T.A.R. del Lazio, rigettando l'appello proposto dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Stante l'esigenza di dare esecuzione alle citate decisioni del T.A.R. e del Consiglio di Stato mediante riforma del decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 1980 per la parte in cui è stato oggetto di censura sotto il profilo del difetto di motivazione e ingiustificata determinazione della decorrenza;

Visti i pareri n. 2161/85, n. 2215/85 e n. 657/86 espressi in sede consultiva dal Consiglio di Stato, sezione seconda, sul decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 1980 a seguito di ricorsi straordinari proposti contro il provvedimento in epigrafe;

Considerate le specifiche attribuzioni spettanti alle Federazioni nazionali delle casse mutue di malattia dei lavoratori autonomi (artigiani, esercenti attività commerciali e coltivatori diretti) in ordine all'organizzazione, alla vigilanza e al controllo delle casse mutue provinciali, quali risultano dalle deliberazioni dei commissari liquidatori delle rispettive federazioni nazionali concernenti il regolamento organico e l'ordinamento dei servizi delle federazioni nazionali e delle casse mutue provinciali, adottate ai sensi dell'art. 25 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e approvate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'art. 29 della stessa legge;

Considerato che in esecuzione delle citate leggi, concernenti le attribuzioni delle federazioni nazionali delle casse mutue di malattia nei confronti delle casse mutue provinciali, le federazioni medesime, con proprie delibere o con autonome determinazioni, hanno adottato il criterio di differenziare le indennità di carica per gli amministratori delle Casse mutue provinciali a seconda della categoria di appartenenza delle Casse medesime;

Constatato che le casse mutue provinciali dei lavoratori autonomi erano già distinte in quattro categorie e che il criterio adottato dalle rispettive federazioni nazionali per la determinazione della categoria di appartenenza e per l'attribuzione di compensi differenziati ai rispettivi amministratori è stato quello della consistenza numerica degli iscritti presso ciascuna cassa;

Rilevato che la differenziazione dei compensi, così come disciplinata dalle federazioni nazionali delle casse mutue di malattia, è stata inoltre fondata sul presupposto della diretta connessione della entità del compenso alla diversa responsabilità e al diverso impegno di lavoro richiesti agli amministratori provinciali;

Considerato che il criterio adottato dalle federazioni nazionali delle casse mutue di malattia ha trovato conferma normativa nell'art. 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e nell'art. 16 del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 285, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1980, n. 441, e che per tale motivo ha assunto la natura di principio di carattere generale;

Atteso che la richiamata normativa assume come elementi per stabilire l'importanza di un ente, la dimensione della organizzazione territoriale, il numero degli iscritti, il volume delle entrate e delle uscite finanziarie;

Rilevato che risulta evidente che le federazioni nazionali delle casse mutue di malattia, con compiti di organizzazione e di controllo estesi a tutto il territorio nazionale, non possono essere equiparate alle singole casse mutue provinciali, con compiti limitati sia in relazione al numero degli iscritti che con riferimento alla estensione territoriale;

Constatato che dall'attribuzione normativa di analoghe funzioni ai commissari delle federazioni nazionali e a quelli delle casse mutue provinciali non discende quindi necessariamente il diritto di questi ultimi al riconoscimento dei medesimi compensi spettanti ai primi;

Ritenuto pertanto di dover confermare il criterio di differenziazione delle indennità di carica in relazione alla preesistente struttura organizzativa e funzionale degli enti considerati, che non è stata modificata dalle norme di riforma sanitaria;

Rilevato che la posizione di sovraordinazione e la funzione di coordinamento, istituzionalmente spettanti alle federazioni nazionali delle casse mutue di malattia nei confronti delle casse mutue provinciali, risultano recepite e confermate anche dalle norme di riforma sanitaria ed in particolare dall'art. 4 del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 285, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1980, n. 441;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1979, con il quale sono state determinate le indennità di carica spettanti ai commissari delle federazioni nazionali delle casse mutue di malattia degli artigiani, degli esercenti attività commerciali e dei coltivatori diretti;

Visto le richieste pervenute dalle federazioni nazionali delle casse mutue di malattia per gli artigiani, per gli esercenti attività commerciali e per i coltivatori diretti, intese ad ottenere l'adeguamento delle indennità di carica dei commissari liquidatori delle casse mutue provinciali con la stessa decorrenza del decreto relativo ai commissari nazionali;

Ritenuto pertanto di dover confermare, anticipandone la decorrenza, l'adeguamento delle indennità di carica, così come determinato con decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 1980, spettanti ai commissari liquidatori delle casse mutue provinciali di malattia degli artigiani, degli esercenti attività commerciali e dei coltivatori diretti;

Visto l'art. 32 della legge 20 marzo 1975, n. 70;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 1988;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

A parziale riforma del decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 24 febbraio 1981, le indennità di carica ivi determinate in favore dei commissari liquidatori delle casse mutue provinciali di malattia degli artigiani, degli esercenti attività commerciali e dei coltivatori diretti sono attribuite con decorrenza 31 ottobre 1979.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato ai sensi dell'art. 32 della legge 20 marzo 1975, n. 70, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 25 agosto 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FORMICA, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 novembre 1988
Registro n. 10 Lavoro, foglio n. 131

88A5008

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° settembre 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Ateneo di Trieste e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Gli articoli dello statuto vigente relativi alla scuola diretta a fini speciali di «assistenza sociale psichiatrica» sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli:

Art. 2.

Dopo l'art. 315, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti articoli e intitolazione:

Scuola diretta a fini speciali di assistenza sociale psichiatrica

Art. 316. — È istituita la scuola diretta a fini speciali di assistenza sociale psichiatrica presso l'Università degli studi di Trieste.

La scuola ha lo scopo di preparare alla professione di assistente sociale con particolare qualificazione all'intervento nei servizi di salute mentale e nelle istituzioni psichiatriche.

La scuola rilascia il diploma di tecnico di assistenza sociale psichiatrica.

Art. 317. — La scuola ha la durata di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Ciascun anno di corso prevede quattrocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate (tirocinio professionale), queste ultime per almeno il 50% delle ore previste.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di trenta studenti.

Art. 318. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono la facoltà di medicina e chirurgia e l'istituto di clinica psichiatrica.

Art. 319. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso alla scuola, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposte multiple per il 70% dei punti disponibili e alla valutazione del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Art. 320. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

servizio sociale;

sociologia;

psicologia generale;

statistica;

elementi di diritto pubblico;

antropologia culturale;

igiene mentale;

neuropsichiatria infantile.

2° Anno:

servizio sociale;

organizzazione dei servizi sociali;

psicologia sociale;

metodologia della ricerca sociale;

diritto di famiglia e legislazione minorile;

psicopedagogia;

elementi di psichiatria;

psichiatria sociale.

3° Anno:

servizio sociale;

organizzazione dei servizi sociali;

elementi di economia;

legislazione sociale;

igiene e medicina sociale;

psicogeriatria;

elementi di psichiatria;

assistenza sociale psichiatrica.

Gli studenti sono altresì tenuti a frequentare un corso di inglese scientifico. L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato entro il primo biennio.

Art. 321. — Durante i tre anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

clinica psichiatrica e dipartimento di psichiaria;

strutture ospedaliere convenzionate.

La frequenza per complessive quattrocento ore annue avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 322. — All'esame di diploma, lo studente viene ammesso solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale. Detto esame, sostenuto al termine del ciclo di studi, ha valore di esame di Stato.

L'esame di diploma è sostenuto davanti ad una commissione presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato.

La commissione è costituita secondo le vigenti norme universitarie.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 1° settembre 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1988
Registro n. 68 Istruzione, foglio n. 348

88A5030

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° settembre 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto n. 1073 del 20 aprile 1939, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Ateneo anzidetto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Catania e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Gli articoli dello statuto vigente relativi alla scuola di assistenza sociale psichiatrica sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli:

Art. 2.

Dopo l'art. 300, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti articoli e intitolazione:

Scuola diretta a fini speciali di assistenza sociale psichiatrica

Art. 301. — È istituita la scuola diretta a fini speciali di assistenza sociale psichiatrica presso l'Università degli studi di Catania.

La scuola ha lo scopo di preparare alla professione di assistente sociale con particolare qualificazione all'intervento nei servizi di salute mentale e nelle istituzioni psichiatriche.

La scuola rilascia il diploma di tecnico di assistenza sociale psichiatrica.

Art. 302. — La scuola ha la durata di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Ciascun anno di corso prevede quattrocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate (tirocinio professionale), queste ultime per almeno il 50% delle ore previste.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quindici per ciascun anno di corso, per un totale di quarantacinque studenti.

Art. 303. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono la facoltà di medicina e chirurgia e l'istituto di clinica psichiatrica.

Art. 304. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso alla scuola, nei limiti dei posti determinati è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposta multipla per il 70% dei punti disponibili e alla valutazione del voto di diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Art. 305. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

servizio sociale;
sociologia;
psicologia generale;
statistica;
elementi di diritto pubblico;
antropologia culturale;
igiene mentale;
neuropsichiatria infantile.

2° Anno:

servizio sociale;
organizzazione dei servizi sociali;
psicologia sociale;
metodologia della ricerca sociale;
diritto di famiglia e legislazione minorile;
psicopedagogia;
elementi di psichiatria;
psichiatria sociale.

3° Anno:

servizio sociale;
organizzazione dei servizi sociali;
elementi di economia;
legislazione sociale;
igiene e medicina sociale;
psicogeriatria;
elementi di psichiatria;
assistenza sociale psichiatrica.

Gli studenti sono altresì tenuti a frequentare un corso di inglese scientifico. L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato entro il primo biennio.

Art. 306. — Durante i tre anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti:

reparto uomini e donne della clinica psichiatrica dell'Università di Catania;

ambulatorio di psichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza della clinica psichiatrica.

La frequenza per complessive quattrocento ore annue avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 307. — All'esame di diploma, lo studente viene ammesso solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale. Detto esame, sostenuto al termine del ciclo di studi, ha valore di esame di Stato.

L'esame di diploma è sostenuto davanti ad una commissione presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato.

La commissione è costituita secondo le vigenti norme universitarie.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa, assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 1° settembre 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1988
Registro n. 68 Istruzione, foglio n. 349

88A5031

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° settembre 1988.

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1987 recante modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1980, n. 871, con il quale è stato introdotto nello statuto dell'Ateneo il corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1986, n. 95, con il quale è stato modificato l'«ordinamento didattico universitario» relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1987, registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 1987, registro n. 59, foglio n. 215, con il quale è stata recepita nello statuto dell'Ateneo la nuova tabella XVIII annessa al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 86/95;

Considerato che per mero errore materiale nell'art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1987 è stato omesso che la facoltà di medicina e chirurgia conferisce anche la laurea in odontoiatria e protesi dentaria;

Rilevata la necessità di provvedere alla necessaria integrazione dell'art. 56 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1987;

Decreta:

L'art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1987 è soppresso e sostituito dal seguente:

Art. 56. — La facoltà di medicina e chirurgia conferisce la laurea in medicina e chirurgia e la laurea in odontoiatria e protesi dentaria.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 1° settembre 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1988
Registro n. 70 Istruzione, foglio n. 365

88A5032

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° settembre 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 540 e con lo spostamento della numerazione successiva sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in «informatica».

Art. 541. — È istituita la scuola di specializzazione in informatica presso l'Università di Pavia.

La scuola ha il compito di formare figure professionali capaci di progettare, selezionare, provare e utilizzare prodotti informatici partendo da una comprensione dei principi teorici, strutturali e funzionali che li caratterizzano.

La scuola rilascia il titolo di specialista in informatica.

Art. 542. — La scuola ha la durata di due anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Ciascun anno prevede almeno duecento ore di insegnamento ed almeno cento ore di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di venticinque iscritti per ciascun anno di corso per un totale di cinquanta specializzandi.

Art. 543. — Concorrono al funzionamento della scuola le facoltà di ingegneria e di scienze matematiche, fisiche e naturali ed i dipartimenti di informatica sistemistica e di matematica.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 544. — Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea in ingegneria, matematica, fisica, scienze dell'informazione, economia e commercio.

Sono altresì ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio conseguito presso università straniere e che sia equipollente, ai sensi dell'art. 332 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli richiesti nei commi precedenti.

Art. 545. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

analisi combinatoria e algebra;
analisi numerica;
teoria dell'informazione;
intelligenza artificiale.

Due insegnamenti a scelta tra quelli opzionali.

Corsi integrativi:

linguaggi di programmazione;
reti logiche e architetture degli elaboratori;
calcolo delle probabilità e teoria delle code.

2° Anno:

compilatori e traduttori;
programmazione di sistema;
progetto di sistemi informatici;
statistica.

Tre insegnamenti a scelta tra quelli opzionali:

linguaggi formali;
microcalcolatori;
progetto di algoritmi numerici e non numerici;
progetto di reti logiche;
strutture informative e basi di dati;
teoria degli algoritmi e computabilità;
controllo ottimo;
elaborazioni segnali ed immagini;
gestione impianti di elaborazione;
istruzione assistita dal calcolatore;
linguaggi speciali;
progettazione assistita dal calcolatore;
progetto di sistemi operativi;
progetto di un sistema di elaborazione;
ricerca operativa;
strumentazione industriale;
telematica;
tecniche e metodologie di programmazione;
trasmissione di dati e reti di calcolatore;
valutazione delle prestazioni di un sistema di elaborazione.

Art. 546. — All'inizio di ciascun anno di corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta dei corsi opzionali che dovranno costituire orientamento all'interno della specializzazione e l'attività sperimentale di laboratorio che sarà svolta sotto la guida di un relatore nominato dal consiglio della scuola.

Su parere del consiglio della scuola verranno riconosciute attività inerenti alla specializzazione svolta presso enti pubblici o privati anche nell'ambito di convenzioni specifiche.

Art. 547. — Il corso si conclude con un esame di diploma, che consiste nella discussione di una dissertazione scritta, che dimostri la preparazione scientifica e le capacità operative nell'informatica.

Art. 548. — Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme generali delle scuole di specializzazione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 1° settembre 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1988
Registro n. 68 Istruzione, foglio n. 342

88A5029

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 5 dicembre 1988.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa mista «Nuova Cotrageor - Soc. coôperativa a r.l.», in Milano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa mista «Nuova Cotrageor - Soc. cooperativa a r.l.», con sede in Milano, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La Società coopèrativa mista «Nuova Cotrageor - Soc. cooperativa a r.l.», con sede in Milano, costituita per rogito notaio dott. Paolo Lovisetti, repertorio n. 70168/3882, in data 19 dicembre 1985, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'avv. Girolamo Di Natale, nato a Siracusa il 27 agosto 1925, residente a Milano, via L. Manara, 15, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 dicembre 1988

Il Ministro: FORMICA

88A5075

DECRETO 9 dicembre 1988.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Consorzio interprovinciale produttori latte d'Abruzzo - C.I.P.L.A.», in Spoltore, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale in data 28 marzo 1986 con il quale la società cooperativa a r.l. «Consorzio interprovinciale produttori latte d'Abruzzo - C.I.P.L.A.», con sede in Spoltore (Pescara), è stata posta in gestione commissariale ai sensi dell'art. 2543 del codice civile ed il dott. Luigi Zuccarini ne è stato nominato commissario governativo;

Vista la lettera in data 26 ottobre 1988 del predetto commissario governativo dalla quale si rileva che l'ente in questione non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerata l'importanza dell'impresa ai sensi del 2° comma dell'art. 198 del citato regio decreto;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo, cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa a.r.l. «Consorzio interprovinciale produttori latte d'Abruzzo - C.I.P.L.A.», con sede in Spoltore (Pescara), costituita per rogito notaio Pasquale Rozzi in data 21 agosto 1973, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e i signori:

avv. Piergiorgio Benigni, nato a Foligno, il 23 febbraio 1936, via Dardanelli, 3, Roma;

avv. Bruno Bonanni, nato a Roma il 12 luglio 1950, viale Quattro Venti, 188;

dott. Alessandro Annibali, nato a Pescara il 22 aprile 1939, via Trieste, 125, Pescara,

ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1988

Il Ministro: FORMICA

88A5060

DECRETO 9 dicembre 1988.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «San Domenico - Società cooperativa a r.l.», in Avetrana, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la nota del 20 luglio 1988 con la quale il tribunale di Taranto ha comunicato di aver dichiarato con sentenza del 18 luglio 1988 lo stato di insolvenza della società cooperativa «San Domenico - Società cooperativa a r.l.», con sede in Avetrana (Taranto);

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Ritenuto necessario sottoporre il predetto ente alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

La società cooperativa «San Domenico - Società cooperativa a r.l.», con sede in Avetrana (Taranto), costituita per rogito notaio in data 27 novembre 1972, repertorio n. 60977, iscritta al n. 3571 del registro delle società del tribunale di Taranto, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti degli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il rag. Francesco Castelli, nato a Taranto l'11 novembre 1960, via Anfiteatro 263, Taranto, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1988

Il Ministro: FORMICA

88A5061

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 9 settembre 1988, n. 540.

Modificazioni all'allegato al decreto ministeriale 2 maggio 1985, recante l'elenco degli additivi consentiti nei mangimi e recepimento della direttiva n. 87/552/CEE.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

E

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, concernente la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi;

Visto il decreto 2 maggio 1985, pubblicato nel supplemento ordinario dalla *Gazzetta Ufficiale* n. 136/1985, recante norme in materia di additivi per mangimi, modificato dai seguenti decreti:

3 marzo 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66/1986;

31 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107/1987;

27 maggio 1987, n. 351, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200/1987;

24 marzo 1988, n. 136, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103/1988;

25 marzo 1988, n. 137, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103/1988;

16 luglio 1988, n. 333, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187/1988;

Visto, altresì, il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, supplemento ordinario n. 112, del 14 maggio 1988, riguardante il recepimento di quindici direttive CEE relative alla produzione e commercializzazione di mangimi, incluse nell'elenco *B* allegato alla legge 16 aprile 1987, n. 183, recante coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Vista la direttiva della commissione delle Comunità europee n. 87/552/CEE, del giorno 17 novembre 1987, pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» CEE n. L 336, del 26 novembre 1987, con la quale è stato modificato, tra l'altro, l'allegato II della direttiva n. 70/524/CEE, del 23 novembre 1970, recante norme in materia di additivi per mangimi, con il disporre le condizioni di impiego della *Salinomicina sodica* per suinetti e per suini, del *Meticlorpindolo/Metilbenzoquato* per conigli, del *Lasalocid-sodio* per tacchini, dell'*Astaxantina* per salmoni e trote, e dell'*Acido Metilpropionico* per tutte le specie animali, ad eccezione delle galline ovaiole;

Sentita la commissione tecnica mangimi, prevista dall'art. 9 della citata legge 15 febbraio 1963, n. 281;

Visto l'art. 6, sub *u)*, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente le funzioni amministrative riservate allo Stato in materia sanitaria;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato al decreto 2 maggio 1985, recante l'elenco degli additivi consentiti nei mangimi, citato nelle premesse, è modificato in conformità all'allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 9 settembre 1988

p. *Il Ministro della sanità*
CONTU

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

ALLEGATO

1) Alla parte I, principi attivi, gruppo *A)*, antibiotici, è aggiunta la voce seguente:

Additivi	Denominazione chimica descrizione	Specie animale	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo		Altre disposizioni	Impiego consentito fino al
				Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) ppm = mg/Kg	Negli integratori (premiscele) destinati ai fabbricanti di mangimi integrati riconosciuti ppm = mg/Kg	Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) ppm = mg/Kg		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Salinomicina sodica	$C_{42}H_{69}O_{11}Na$ (sale sodico del polietere dell'acido monocarbossilico, prodotto da Streptomices albus).	suinetti suini	4 mesi 6 mesi	30 15	90.000 45.000	60 30	Sulle confezioni, oltre alle altre dichiarazioni, indicare che il prodotto non deve essere messo alla portata degli equidi.	30-11-88 30-11-88

2) Alla parte I, principi attivi, gruppo *D)*, coccidiostatici e altre sostanze medicamentose, la voce *Meticlorpindolo/Metilbenzoquato (espressi come sostanze pure nel rapporto di 100:8,35)* è completata nel modo seguente:

Additivi	Denominazione chimica descrizione	Specie animale	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo		Altre disposizioni	Impiego consentito fino al
				Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) ppm = mg/Kg	Negli integratori (premiscele) destinati ai fabbricanti di mangimi integrati riconosciuti ppm = mg/Kg	Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) ppm = mg/Kg		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
—	—	Conigli	—	220	100.000	220	La somministrazione deve essere sospesa 5 giorni prima della macellazione.	30-11-88

3) Sempre alla parte I, principi attivi, gruppo *D)*, coccidiostatici e altre sostanze medicamentose, la voce *Lasalocid-sodio* è completata nel modo seguente:

Additivi	Denominazione chimica descrizione	Specie animale	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo		Altre disposizioni	Impiego consentito fino al
				Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) ppm = mg/Kg	Negli integratori (premiscele) destinati ai fabbricanti di mangimi integrati riconosciuti ppm = mg/Kg	Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) ppm = mg/Kg		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
—	—	Tacchini	12 settimane	90	250.000	125	La somministrazione deve essere sospesa 5 giorni prima della macellazione.	30-11-88

4) Alla parte V, coloranti e pigmentanti, gruppo *A)*, carotenoidi e xantofille, è aggiunta la voce seguente:

Additivi	Denominazione chimica descrizione	Specie animale	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo		Altre disposizioni	Impiego consentito fino al
				Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) ppm = mg/Kg	Negli integratori (premiscele) destinati ai fabbricanti di mangimi integrati riconosciuti ppm = mg/Kg	Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) ppm = mg/Kg		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Astaxantina	$C_{40}H_{52}O_4$	Salmoni, trote	—	—	—	100 (isolamento o con Cantaxantina).	—	30-11-88

5) Alla parte VI, conservanti, è aggiunta la seguente voce:

Additivi	Denominazione chimica descrizione	Specie animale	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo		Altre disposizioni	Impiego consentito fino al
				Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) ppm = mg/Kg	Negli integratori (premiscele) destinati ai fabbricanti di mangimi integrati riconosciuti ppm = mg/Kg	Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) ppm = mg/Kg		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Acido metilpropionico	$C_4H_8O_2$	Tutte le specie animali, ad eccezione delle galline ovaiole	—	1.000	—	4.000	—	30-11-88

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si trascrive il testo dell'art.1, comma 8, della legge n. 281/1963, come sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 31 marzo 1988, n. 152:

«8. Il Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere della commissione di cui all'art. 9, stabilisce con proprio decreto:

a) quali siano i principi attivi che sono consentiti nella preparazione degli integratori e degli integratori medicati per mangimi;

b) la concentrazione massima di ciascuno di detti principi attivi consentita negli integratori e negli integratori medicati per mangimi;

c) la dose minima e, quando occorra, quella massima di ciascuno di detti principi attivi consentita nel mangime contenente integratori o integratori medicati, in relazione all'impiego per le varie specie animali;

d) le dosi e le modalità di impiego degli integratori medicati per mangimi destinati ai trattamenti collettivi per via alimentare e le condizioni cui debbono essere subordinati la produzione, la vendita e l'impiego degli stessi e dei mangimi con essi preparati;

e) quali siano gli additivi, i prodotti minerali e chimico-industriali consentiti nell'alimentazione animale, le rispettive caratteristiche, nonché, quando occorrano, le norme di impiego e di confezionamento e le dichiarazioni da fornirsi agli acquirenti;

f) le quantità massime di sostanze e prodotti indesiderabili tollerate negli alimenti per uso zootecnico, stabilendo, se necessario, norme in materia di utilizzazione, di confezionamento e di dichiarazioni da fornire per detti alimenti».

— La lettera *u)*, dell'art. 6 della legge n. 833/1978 (istituzione del servizio sanitario nazionale) prevede la competenza dello Stato per le funzioni amministrative concernenti la individuazione delle malattie infettive e diffuse del bestiame per le quali, in tutto il territorio nazionale, sono disposti l'obbligo di abbattimento e, se del caso, la distruzione degli animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione; la determinazione degli interventi obbligatori in materia di zooprofilassi; le prescrizioni inerenti all'impiego dei principi attivi, degli additivi e delle sostanze minerali e chimico-industriali nei prodotti destinati all'alimentazione zootecnica, nonché quelle relative alla produzione e alla commercializzazione di questi ultimi prodotti.

Nota all'art. 1:

L'allegato al decreto ministeriale 2 maggio 1985 elenca gli additivi consentiti nei mangimi.

88G0611

ORDINANZA 1° dicembre 1988.

Divieto d'importazione di conigli vivi e lepri ai fini della profilassi della malattia emorragica dei conigli.

IL MINISTRO DELLLA SANITÀ

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visti gli articoli 6, lettera *a)*, e 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Vista l'ordinanza ministeriale 9 novembre 1981, e successive modificazioni, concernente le norme sanitarie per l'importazione di conigli vivi dall'estero ai fini della prevenzione delle malattie contagiose della specie;

Considerato che la malattia emorragica dei conigli è presente in numerosi Paesi e che la predetta malattia necessita di ulteriori approfondimenti epidemiologici, patogenetici e diagnostici;

Ritenuto necessario ed urgente adottare misure di polizia veterinaria per impedire la ulteriore diffusione della malattia emorragica dei conigli nel territorio nazionale;

Ordina:

Art. 1.

È vietata l'importazione nel territorio della Repubblica italiana di conigli vivi e lepri d'allevamento (riproduzione o produzione della carne), da macello o da ripopolamento di riserve di caccia o per qualsiasi altro scopo.

Art. 2.

In deroga al divieto stabilito nel precedente art. 1 può essere autorizzata, su domanda degli interessati e con l'osservanza delle prescrizioni che di volta in volta saranno dettate, l'importazione di conigli vivi e lepri originari o provenienti da Paesi comunitari o terzi che abbiano offerto sufficienti garanzie sanitarie relative alla profilassi della malattia emorragica dei conigli.

Art. 3.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 1° dicembre 1988

p. *Il Ministro:* CONTU

88A5101

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 22 novembre 1988.

Emissione di certificati di credito del Tesoro con opzione di rimborso anticipato, con godimento 1° dicembre 1988.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale

riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a 12 anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 79, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1988;

Visto l'art. 1 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), concernente il livello massimo del ricorso al mercato finanzario, di cui all'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi, a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro con opzione (CTO) al tasso d'interesse annuo del 10,25%, al portatore, fino all'importo massimo di nominali lire 1.500 miliardi, della durata di 8 anni, con godimento 1° dicembre 1988, da assegnare con il sistema dell'asta marginale riferito al prezzo di cui ai successivi articoli.

Art. 2.

I portatori dei certificati hanno la facoltà di ottenere il rimborso anticipato dei medesimi nel periodo dal 1° al 10 dicembre 1992. Le richieste di rimborso anticipato dovranno pervenire alle filiali della Banca d'Italia nel periodo dal 1° al 10 novembre 1992. I certificati da rimborsare dovranno essere presentati, esclusivamente nel suddetto periodo dal 1° al 10 dicembre 1992, muniti delle cedole di scadenza 1° giugno 1993 e successive.

La Banca d'Italia provvederà a comunicare nel più breve tempo possibile al Ministero del tesoro l'ammontare nominale complessivo dei titoli oggetto delle operazioni di rimborso anticipato.

Con successivo decreto ministeriale si provvederà ad accertare il capitale nominale dei certificati di credito a tasso fisso rimasto in circolazione.

Art. 3.

I certificati hanno il taglio unitario di lire un milione e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

I partecipanti all'asta potranno richiedere titoli del taglio da 1 milione fino ad un massimo pari al 5% dell'importo nominale sottoscritto.

Non sono ammesse operazioni di riunione né di divisione dei titoli al portatore, né di tramutamento in nominativi.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, sono esenti:

a) da ogni altra imposta diretta presente e futura;

b) dall'imposta sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio, anche se denunciati essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *d)* e *c)*.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito con opzione sono corrisposti in due rate semestrali posticipate, al 1° giugno e al 1° dicembre di ogni anno di durata del prestito. La prima cedola è pagabile il 1° giugno 1989 e l'ultima il 1° dicembre 1996.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia, al netto della ritenuta fiscale del 12,50 per cento, di cui al ricordato decreto-legge n. 556 del 1986.

La Banca d'Italia provvederà ai suddetti pagamenti arrotondando, se necessario, alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi, l'importo della cedola relativa al taglio da lire 1 milione. Il valore delle cedole appartenenti agli altri tagli verrà determinato per moltiplicazione sulla base dell'importo della cedola afferente al taglio minimo.

Le cedole d'interesse dei certificati di credito con opzione sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito salvo quanto previsto al precedente art. 2, verrà effettuato in unica soluzione il 1° dicembre 1996, al netto della ritenuta di cui all'art. 1 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556,

convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, applicata sulla differenza fra il valore di rimborso e il prezzo di emissione dei certificati stessi. Ove necessario, si procederà agli arrotondamenti con il sistema indicato al precedente art. 5.

Art. 7.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, e le società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 2 del decreto ministeriale in data 29 marzo 1988. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi.

Art. 8.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 4 aprile 1985.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dell'1 per cento.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela e di provvedere, senza compensi, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

Art. 9.

Il prezzo base di collocamento dei certificati di cui al presente decreto è stabilito in lire 95 per ogni 100 lire di capitale nominale e le eventuali maggiorazioni devono essere pari a 10 centesimi di lira, o ad un multiplo di tale cifra. Le maggiorazioni contenenti frazioni diverse da 10 centesimi verranno arrotondate per eccesso.

Art. 10.

Le offerte degli operatori, redatte su apposito modello predisposto dalla Banca d'Italia, devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo di collocamento.

L'importo di ciascuna offerta non può essere inferiore a lire 100 milioni.

Sul modello di partecipazione all'asta potranno essere indicate fino ad un massimo di cinque offerte; nello stesso modello dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia sino ad un massimo di cinque presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento del controvalore dei titoli assegnati.

Art. 11.

Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere inserite in un'unica busta telata con chiusura a ceralacca oppure in busta Texbol brev. 53400 con i quattro lati termosaldati, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzarsi alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercato monetario e finanziario - Via Nazionale 91 - Roma. Le Buste, qualora siano recapitate a cura del mittente, debbono essere consegnate allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale - Via Nazionale, 91 - Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 12,30 del giorno 29 novembre 1988 non verranno prese in considerazione.

Art. 12.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente articolo, è eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale provvede, ai fini dell'aggiudicazione, all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministro del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo di aggiudicazione sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 13.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possono essere totalmente accolte si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto pro-quota ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione e i certificati vengono proporzionalmente assegnati agli altri operatori partecipanti al riparto sino al loro eventuale totale soddisfacimento; ove rimanga una quota residua questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 14.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione, sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della banca d'Italia il 1° dicembre 1988, senza versamento di dietimi.

All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria da valere, a tutti gli effetti, per il ritiro dei titoli definitivi.

Art. 15.

Il 1° dicembre 1988, la Banca d'Italia provvederà a versare, con valuta stesso giorno, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore dei certificati assegnati, al netto della provvigione di collocamento di cui al precedente art. 8.

La predetta sezione di tesoreria procederà quindi all'emissione di apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo decimo, capitolo 5100.

Art. 16.

L'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito e al rimborso, anticipato o a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione, sono affidati alla Banca d'Italia.

Le somme occorrenti per le suddette operazioni di pagamento, verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati da apposita convenzione, salva l'applicazione, nelle more, di quella stipulata in data 16 ottobre 1984.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 17.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da 16 cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica Italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti leggende: «REPUBBLICA ITALIANA», «MINISTERO DEL TESORO», «DIREZIONE GENERALE DEL TESORO», «LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI». «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO CON OPZIONE (CTO)» «1988-1996» «EMISSIONE 1° DICEMBRE 1988».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice ABI, ripetuto anche sul lato destro, in alto, del corpo del titolo, del numero assegnato al certificato, del valore nominale e del prezzo di emissione del titolo, del tasso d'interesse, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura «IL MINISTRO»; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto e/o a lato del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti leggende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO CON OPZIONE (CTO)» «1988-1996» «EMISSIONE 1° DICEMBRE 1988».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola, dell'importo lordo degli interessi nella misura stabilita all'art. 1, nonché del numero di codice ABI; l'aliquota fiscale da applicare è riportata su ogni cedola mediante barratura trasversale ondulata a mille righe; negli angoli, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice e motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO CON OPZIONE (CTO)» «1988-1996» «EMISSIONE 1° DICEMBRE 1988».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso l'importo degli interessi lordi, nonché di ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale e il prezzo di emissione stampati in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero del corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del Ministro, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 1 milione: bruno violaceo-bruno rossiccio;

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;

taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;

taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;

taglio da lire 100 milioni: blu-arancio;

taglio da lire 500 milioni: blu intenso-verde smeraldo;

taglio da lire 1 miliardo: verde-grigio;

taglio da lire 10 miliardi: rosso porpora-viola malva,

mentre, per quanto attiene le legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 1.000.000: in rosso;
taglio da lire 5.000.000: in mattone;
taglio da lire 10.000.000: in azzurro;
taglio da lire 50.000.000: in celeste;
taglio da lire 100.000.000: in verde;
taglio da lire 500.000.000: in rosa;
taglio da lire 1.000.000.000: in giallo;
taglio da lire 10.000.000.000: in violetto.

Art. 18.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1989 al 1996, nonché quelli per il rimborso del capitale relativi agli anni finanziari 1992 e 1996, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 novembre 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1988
Registro n. 50 Tesoro, foglio n. 60

88A5011

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 13 dicembre 1988.

Contrassegni metallici comprovanti il pagamento dell'imposta sui cani.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 136 del testo unico della finanza locale 14 novembre 1931, n. 1176, e successive modificazioni, in virtù del quale i possessori e i detentori di cani di ogni categoria, anche esenti da imposta, devono munirsi della prescritta piastrina da applicare al collare dei cani stessi;

Visto il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1842, che attribuisce alla Unione italiana ciechi la esclusività della fabbricazione e della vendita ai comuni delle piastrine di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

Le piastrine metalliche comprovanti il pagamento della imposta sui cani per l'anno 1989 devono essere a forma rettangolare con i lati rispettivamente di mm 23 e di mm 26.

Nella parte superiore, leggermente ricurva, le piastrine sono munite di un foro entro il quale viene applicato il fermaglio per fissare le piastrine stesse al collare dei cani.

Le piastrine avranno le seguenti diciture:

a) 1989;
b) denominazione del comune;
c) imposta cani e indicazione della categoria;
d) numero.

Art. 2.

Per i comuni della regione Trentino-Alto Adige le suddette diciture dovranno essere bilingue ai sensi degli articoli 99 e 100 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

Art. 3.

Il prezzo di ciascuna piastrina è fissato in L. 2.000 comprese le spese di consegna a destinazione del comune richiedente.

Art. 4.

Per l'ordinazione delle piastrine, i comuni dovranno rivolgersi direttamente all'ufficio targhe della Unione italiana ciechi, via Fibonacci n. 5, Firenze, indicando il numero delle piastrine occorrenti per ciascuna categoria e rimettendone contemporaneamente l'importo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 dicembre 1988

Il Ministro delle finanze
COLOMBO

Il Ministro dell'interno
GAVA

88A5096

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 14 dicembre 1988.

Approvazione del piano di riparto di cui all'art. 1 della ordinanza n. 1597/FPC del 14 novembre 1988 tra i comuni delle province di Pordenone ed Udine, danneggiati dalla tromba d'aria del 20 agosto 1988. (Ordinanza n. 1621/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 dicembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la legge 13 maggio 1985, n. 198;

Visto il decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119;

Vista l'ordinanza n. 1585/FPC del 24 ottobre 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 29 ottobre 1988, con la quale sono state dettate disposizioni per interventi urgenti finalizzati al ristoro dei danni causati dalle avversità atmosferiche del mese di agosto 1988 nel comune di Edolo, nelle province di Pordenone ed Udine, Pavia e Milano e dal nubifragio del 15 settembre in provincia di Ragusa;

Vista l'ordinanza n. 1597/FPC del 14 novembre 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 19 novembre 1988, concernente integrazioni e modificazioni alla sopra citata ordinanza n. 1585/FPC del 24 ottobre 1988;

Vista la relazione elaborata dal servizio tecnico-scientifico della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, trasmessa con messaggio fax n. 15 del 1° dicembre 1988 recante, sulla base degli accertamenti di stima e delle valutazioni di danno risultanti dalle schede regionali di rilevamento, la proposta di ripartizione tra i comuni interessati, individuati con i decreti del presidente della giunta regionale numeri 0358 Pres. del 1° settembre 1988 e 0452 del 7 novembre 1988, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 dell'ordinanza n. 1597/FPC del 14 novembre 1988, sopra citata;

Ravvisata la necessità di emanare in conformità dell'art. 2 dell'ordinanza n. 1597/FPC innanzi citata disposizioni straordinarie finalizzate ad approvare il piano di riparto in argomento;

Valutata positivamente, sulla base degli elementi di stima forniti, la ripartizione indicata dalle regioni autonome Friuli-Venezia Giulia;

Dispone:

Art. 1.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 dell'ordinanza numero 1597/FPC del 14 novembre 1988, citata nelle premesse, stabilita in lire 28 miliardi e 500 milioni per i comuni delle province di Pordenone ed Udine colpite dalle avversità atmosferiche del 20 agosto 1988 è suddivisa tra i comuni interessati in base al piano di riparto di seguito indicato:

comune di Fiume Veneto. . .	L.	8.900	milioni
comune di Azzano Decimo. .	»	9.700	»
comune di Pasiano di Pordenone	»	6.000	»
comune di Casarsa della Delizia	»	1.750	»
comune di Arzene	»	300	»
comune di Cordenons.	»	130	»
comune di S. Giorgio della Richinvelda.	»	140	»
comune di S. Martino al Tagliamento.	»	520	»
comune di Valvasone	»	250	»
comune di Zoppola	»	120	»
comune di Flaibano.	»	130	»
comune di Sedegliano	»	560	»
Totale . . .	L.	28.500	milioni

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1988

Il Ministro: LATTANZIO

88A5036

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti le società di mutuo soccorso

Con decreto ministeriale 23 novembre 1988 il dott. Antonino Scimone è stato nominato commissario liquidatore della società di mutuo soccorso L'Airone, con sede in Messina, in sostituzione del dott. Francesco La Fauci.

Al liquidatore spetta, a carico della liquidazione oltre il rimborso delle spese, un compenso la cui misura sarà stabilita con successivo decreto.

Con decreto ministeriale 23 novembre 1988 il prof. Raffaele Parlato è stato nominato commissario liquidatore della società di mutuo soccorso La Normanna di previdenza e sicurtà, con sede in Palermo, in sostituzione del prof. Vincenzo Coniglio.

Al liquidatore spetta, a carico della liquidazione oltre il rimborso delle spese, un compenso la cui misura sarà stabilita con successivo decreto.

Con decreto ministeriale 23 novembre 1988 il dott. Massimo Campanile è stato nominato commissario liquidatore della società di mutuo soccorso «Lloyd italiana mutua di previdenza, assistenza, assicurazione» e «Lloyd italiana società mutua di previdenza ed assicurazione», con sede in Roma, in sostituzione dell'avv. Mario Tonucci.

Al liquidatore spetta, a carico della liquidazione oltre il rimborso delle spese, un compenso la cui misura sarà stabilita con successivo decreto.

Con decreto ministeriale 23 novembre 1988 la dott.ssa Maurizia D'Angelo è stata nominata commissario liquidatore della società di mutuo soccorso M.I.P.L.A. - Mutua italiana di previdenza e assistenza ai lavoratori, con sede in Roma, in sostituzione del dott. Pasquale Musco.

Al liquidatore spetta, a carico della liquidazione oltre il rimborso delle spese, un compenso la cui misura sarà stabilita con successivo decreto.

88A4997

Avviso concernente la disponibilità dei dati relativi alla ricerca mineraria di base

Ai sensi dell'art. 4 della legge n. 752 del 6 ottobre 1982, si comunica che presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle miniere, nonché presso i distretti minerari di seguito elencati, sono a disposizione di chiunque vi abbia interesse i risultati delle ricerche minerarie di base eseguite con le convenzioni e nelle aree indicate a fianco di ciascun ufficio competente per territorio:

distretto minerario di Napoli per i dati acquisiti con la convenzione denominata «Area di Monte Caramolo - Timpone Scifarello - zona appenninica calabrese»;

distretto minerario di Padova e ufficio minerario della provincia autonoma di Bolzano per i dati acquisiti con la convenzione denominata «Basamento Sudalpino dell'area di Bressanone», nella zona alpina centrale e nella zona alpina orientale.

Nota: Per la definizione delle «zone» si è fatto riferimento ai programmi quinquennali in materia di aggiornamento ed integrazione delle conoscenze sulle risorse minerarie nazionali, approvati dal CIPI con deliberazione del 22 dicembre 1983 (*Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 24 febbraio 1984).

88A5041

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Prezzi e premi comunitari del tabacco greggio del raccolto 1988

I prezzi di obiettivo, di intervento e di intervento derivato per il tabacco greggio del raccolto 1988, fissati con il registro CEE n. 2268 del 19 luglio 1988, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» della CEE L n. 199 del 26 luglio 1988, tenuto conto del registro CEE n. 2185 del 19 luglio 1988, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» della CEE L 195/1 del 23 luglio 1988, sono modificati come segue a decorrere dal 1° gennaio 1989:

Varietà	Categoria	Tabacco in foglia — Prezzi di obiettivo Lit./ql	Tabacco in foglia — Prezzi di intervento Lit./ql	Tabacco in colli — Prezzi di intervento derivato Lit./ql
Bright	A	678.876	576.961	794.635
	B	441.269	375.025	516.513
	C	339.438	288.481	397.318
Burley I.	A	475.046	403.823	594.642
	B	308.780	262.485	386.517
	C	228.022	193.835	285.428
Maryland	A	552.608	469.709	669.535
	B	359.195	305.311	435.198
	C	265.252	225.460	321.377
Kentucky e suoi ibridi, Moro di Cori, Salento	A	732.205	622.217	876.499
	B	466.373	396.317	558.280
	C	279.824	237.790	334.968
Beneventano, Brasile Selvaggio	A	312.143	265.385	429.570
	B	243.862	207.332	335.602
	C	173.142	147.206	238.277
Xanty	A	630.190	535.575	874.759
	B	543.268	461.702	754.103
	C	402.018	341.660	558.036
Perustitza	A	560.526	476.529	713.612
	B	512.244	437.183	654.690
	C	375.398	319.143	477.924
Samsun	A	560.526	476.529	717.976
	B	514.244	437.183	658.693
	C	375.398	319.143	480.846
Erzegovina	A	503.619	428.167	643.614
	B	462.036	392.814	590.472
	C	328.046	278.898	419.235
Round Tip, Scafati Sumatra I	A	2.281.971	1.939.704	2.981.136
	B	2.653.454	2.255.470	3.466.438
	C	955.244	811.969	1.247.918
Havanna F. IIC, Nostrano, Resistente, Goiano	A	492.165	418.349	657.069
	B	451.528	383.807	602.815
	C	261.886	222.608	349.633

Varietà	Categoria	Tabacco in foglia — Prezzi di obiettivo Lit./ql	Tabacco in foglia — Prezzi di intervento Lit./ql	Tabacco in colli — Prezzi di intervento derivato Lit./ql
Badischer G. Mer:				
Prime foglie	I	546.887	464.922	697.157
	II	443.586	377.103	565.472
	III	352.438	299.616	449.279
Foglie basse	I	662.341	563.072	844.335
	II	534.734	454.590	681.665
	III	431.433	366.772	549.980
Foglie mediane	I	607.652	516.580	774.619
	II	498.275	423.595	635.188
	III	425.357	361.606	542.233
Foglie Apicali	I	407.127	346.108	518.995
Paraguay:				
Foglie basse	Is	737.256	626.668	—
	I	623.832	530.257	—
	II	510.408	433.847	—
	III	396.984	337.436	—
Foglie mediane	I	680.544	578.462	—
	II	567.120	482.052	—
	III	453.696	385.642	—
Foglie Apicali	I	567.120	482.052	—
	II	453.696	385.642	—
	III	340.272	289.231	—
Badischer B:				
Prime foglie	I	857.966	729.233	1.031.765
	II	669.815	569.313	805.501
	III	421.457	358.220	506.832
Foglie basse	I	918.174	780.407	1.104.169
	II	737.550	626.884	886.956
	III	571.977	486.155	687.843
Foglie mediane	I	752.602	639.678	905.057
	II	579.503	492.552	696.894
	III	444.035	377.410	533.984
Foglie Apicali	I	376.301	319.839	452.528

I premi previsti dagli articoli 3 e 4 del regolamento CEE n. 727 del 21 aprile 1970, accordati agli acquirenti del tabacco in foglia del raccolto 1988 a norma del regolamento CEE n. 2268 del 19 luglio 1988, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» della CEE L n. 199 del 26 luglio 1988, tenuto conto del regolamento CEE n. 2185 del 19 luglio 1988, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» della CEE L n. 195 del 23 luglio 1988, sono modificati come segue a decorrere dal 1° gennaio 1989:

Varietà	Importo del premio (Lit/ql)
Bright	410.495
Burley I.	275.720
Maryland	312.750
Kentucky, Moro di Cori, Salento	294.402
Havanna F. IIC, Nostrano, Resistente, Goiano	318.421
Beneventano, Brasile Selvaggio	179.644
Xanty	400.153
Perustitza	380.804
Samsun	370.630
Erzegovina	343.108
Round Tip, Scafati, Sumatra	1.602.614
Badischer G.	422.671
Paraguay	392.314
Badischer B.	493.895

88A5085

MINISTERO DELLA SANITÀ

Scioglimento del consiglio direttivo dell'Ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri della provincia di Roma, e nomina della commissione straordinaria per la temporanea gestione dell'ente.

Con decreto ministeriale 17 novembre 1988 il consiglio direttivo dell'Ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri della provincia di Roma è stato sciolto.

A partire dalla predetta data è stata nominata una commissione straordinaria per la temporanea gestione dell'Ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri della provincia di Roma.

Alla predetta commissione straordinaria competono tutte le attribuzioni del consiglio disciolto.

Entro tre mesi dallo scioglimento dovrà procedersi alla elezione del nuovo consiglio direttivo.

88A5040

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 9 novembre 1988 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nelle aree e nei lavori di seguito elencati, resisi disponibili a seguito dell'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi statali, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi a fianco di ciascuna area indicati:

1) Area dei comuni di Villa Literno e Casal di Principe (Caserta). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori relativi alla costruzione dell'impianto di depurazione e rete di collettori alla foce del Regi Lagni in Villa Literno, progetto PS3/123, disinquinamento del Golfo di Napoli, dal 7 gennaio 1982 od entro tre mesi da tale data:

delibera CIPI 20 luglio 1988;
proroga dal 1° luglio 1988 al 31 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 10 maggio 1982.

2) Area del comune di Villa Literno e Castelvolturno (Caserta). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori relativi alla costruzione dell'impianto di depurazione e rete di collettori alla foce del Regi Lagni in Villa Literno, progetto PS3/123, disinquinamento del Golfo di Napoli, sospesi dal 7 gennaio 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:

delibera CIPI 20 luglio 1988;
proroga dal 1° luglio 1988 al 31 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985.

3) Area dei comuni di Villa Literno e Casal di Principe (Caserta). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella realizzazione dell'impianto di depurazione e della rete di collettori alla foce del Regi Lagni, progetto PS3/123, disinquinamento del Golfo di Napoli, finanziati dall'ex Casmez, resisi disponibili dal 21 aprile 1987 od entro otto mesi dalla predetta data:

delibera CIPI 20 luglio 1988;
proroga da 18 mesi al 31 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987.

4) Area dei comuni di Capua e Maddaloni (Caserta). — Realizzazione dell'opera pubblica «variante alla SS 7 e SS 265» tra Capua e Maddaloni compresa la variante esterna dell'abitato di Caserta 1° lotto della SS 269 alla strada comunale per Tuoro di Caserta; lavoratori sospesi dal 3 maggio 1982 o entro tre mesi da tale data:

delibera CIPI 20 luglio 1988;
proroga dal 1° luglio 1988 al 31 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 9 agosto 1982.

5) Area dei comuni di Capua e Maddaloni (Caserta). — Realizzazione lavori di completamento del 1° lotto dell'opera pubblica variante alla SS 7 e SS 26/5 tra i comuni di Capua e Maddaloni, compresa la variante esterna dell'abitato di Caserta; lavoratori disponibili dal 29 agosto 1985 o entro dodici mesi da tale data:

delibera CIPI 20 luglio 1988;
proroga dal 1° luglio 1988 al 31 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986.

6) Area dei comuni di Casal di Principe, Villa Literno, Casaluce, Teverola, Succivo, Gricignano, Cesa, S. Arpino, Villa di Briano, Pignataro Maggiore (Caserta), S. Antimo, Giugliano (Napoli). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori relativi alla costruzione della rete dei collettori ed immissione nell'impianto di depurazione della foce dei Regi Lagni, progetto PS3/146, disinquinamento del golfo di Napoli, resisi disponibili dal 5 ottobre 1982 o entro tre mesi dalla predetta data:

delibera CIPI 20 luglio 1988;
proroga dal 1° luglio 1988 al 31 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 16 maggio 1983.

7) Area dei comuni di Casal di Principe, Villa Literno, Casaluce, Teverola, Succivo, S. Arpino, Villa di Briano, Pignataro Maggiore, (Caserta), S. Antimo, Giugliano (Napoli). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori relativi alla costruzione della rete dei collettori ed immissione nell'impianto di depurazione della foce dei Regi Lagni, progetto PS3/146, disinquinamento del golfo di Napoli, resisi disponibili dal 23 gennaio 1984 od entro tre mesi dalla predetta data:

delibera CIPI 20 luglio 1988;
proroga dal 1° luglio 1988 al 31 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 13 aprile 1984.

8) Area dei comuni di Cesa, Casal di Principe, Villa Literno, Casaluce, Teverola, Succivo, Gricignano, S. Arpino, Villa di Briano, Pignataro Maggiore (Caserta), S. Antimo, Giugliano (Napoli). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori relativi alla costruzione della rete dei collettori di immissione nell'impianto di depurazione della foce dei Regi Lagni, progetto PS3/146, disinquinamento del golfo di Napoli, resisi disponibili dal 1° giugno 1984 od entro tre mesi dalla predetta data:

delibera CIPI 20 luglio 1988;
proroga dal 1° luglio 1988 al 31 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 20 aprile 1985.

9) Area dei comuni di Cesa, Casal di Principe, Villa Literno, Casaluce, Teverola, Succivo, Gricignano, S. Arpino, Villa di Briano, Frignano Maggiore (Caserta), S. Antimo, Giugliano (Napoli). — Realizzazione della rete dei collettori di immissione nell'impianto di depurazione della foce dei Regi Lagni, progetto PS3/146, disinquinamento del golfo di Napoli; lavoratori sospesi dal 2 gennaio 1985 o entro tre mesi dalla predetta data:

delibera CIPI 20 luglio 1988;
proroga dal 1° luglio 1988 al 31 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 16 luglio 1985.

10) Area del comune di Valenzano (Bari). — Imprese impegnate nella realizzazione di opere pubbliche, lavoratori resisi disponibili dal 7 settembre 1986 od entro sei mesi da tale data:

delibera CIPI 18 dicembre 1986;
proroga dal 1° luglio 1988 a ventiquattro mesi;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986.

11) Area della provincia di Caserta, comuni di Capua, S. Tammaro, Marcianise. — Aziende impegnate nella realizzazione del progetto PS3/147B, lavoratori disponibili dal 13 ottobre 1986 od entro dodici mesi da tale data:

delibera CIPI 28 maggio 1987;
proroga dal 1° luglio 1988 a ventiquattro mesi;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

12) Area dei comuni di Marcianise, S. Marco Evangelista, S. Nicola la Strada, Capodrise, Maddaloni, Recale (Caserta). — Aziende impegnate nell'esecuzione dell'opera pubblica PS3/147 disinquinamento del golfo di Napoli articolata su tre diversi contratti di affidamento: *a)* PS3/147, l'assieme rete, canali e collettori nell'area Casertana; *b)* PS3/147B, impianto di depurazione e collettori, completamento 1° lotto funzionale; *c)* PS3/147C, impianto di depurazione e collettori, completamento impianto di depurazione. Lavoratori resisi disponibili dall'11 marzo 1985 od entro dodici mesi dalla predetta data:

delibera CIPI 20 luglio 1988;
proroga dal 1° luglio 1988 al 31 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985.

13) Area dei comuni di Melito, S. Antimo, Casandrino, Frattamaggiore, Grumo Nevano (Napoli), S. Arpino, Succivo (Caserta). — Imprese impegnate nella realizzazione del progetto speciale P53/194, disinquinamento del golfo di Napoli, finanziato dalla ex Casmez; lavoratori disponibili dal 28 aprile 1985 o entro tre mesi da tale data:

delibera CIPI 20 luglio 1988;
proroga dal 1° luglio 1988 al 31 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 15 novembre 1985.

14) Area dei comuni di S. Felice a Cancello e Arienzo (Caserta). — Realizzazione del progetto PS3/215, collettore Caudino, finanziato dalla ex Casmez; lavoratori disponibili dal 4 agosto 1986 o entro dodici mesi da tale data:

delibera CIPI 28 maggio 1987;
proroga dal 1° luglio 1988 a ventiquattro mesi;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

15) Area dei comuni di Marcianise, S. Marco Evangelista, S. Nicola la Strada, Capodrise, Maddaloni e Recale tutti in provincia di Caserta. — Realizzazione dell'opera pubblica «Impianto di depurazione e rete collettori nell'area casertana di cui ai progetti PS3/147 I assieme, PS3/147B e PS3/147/C, finanziati dall'ex Casmez»; lavoratori sospesi dall'11 maggio 1987 o entro dodici mesi da tale data:

delibera CIPI 14 giugno 1988;
proroga da diciotto mesi al 31 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988.

16) Crisi occupazionale area del comprensorio dell'Alto Sele in provincia di Salerno ed Avellino. — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella realizzazione della condotta per la raccolta degli scarichi industriali nella zona del Sele, resisi disponibili dal 19 dicembre 1986 o entro dodici mesi da tale data:

delibera CIPI 5 maggio 1988;
proroga da diciotto mesi al 30 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987.

17) Area del comune di Salerno. — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella costruzione del mercato ittico di Salerno, finanziamenti della camera di commercio, resisi disponibili dal 3 aprile 1987 o entro dodici messi da tale data:

delibera CIPI 11 febbraio 1988;
proroga da diciotto mesi al 31 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 15 marzo 1988.

18) Area del comune di Persano (Salerno). — Realizzazione del centro polifunzionale della protezione civile di Persano (Salerno); lavoratori sospesi dal 1° febbraio 1987 o entro dieci mesi da tale data:

delibera CIPI 24 marzo 1988;
proroga da diciotto mesi al 31 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988.

19) Area dei comuni di Santa Marina, S. Giovanni a Piro, Roccagloriosa, Celle di Burgherie (Salerno). — Aziende impegnate nella realizzazione della costruzione «variante a scorrimento veloce alla SS. - tronco Vallo della Lucania - Policastro Busentino 4° lotto - progetto 5315» finanziata dalla ex Casmez; lavoratori resisi disponibili dal 14 settembre 1987 o entro dodici mesi:

delibera CIPI 5 maggio 1988;
proroga da dodici mesi al 31 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988.

20) Area dei comuni di Centola, Camerota, Vibonati e Sapri (Salerno). — Realizzazione del progetto PS29/1352, ampliamento sistemi acquedottistici del Cilento, finanziato dalla ex Casmez; lavoratori sospesi dal 5 ottobre 1987 o entro sei mesi dalla predetta data:

delibera CIPI 14 giugno 1988;
proroga da dodici mesi al 31 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988.

21) Area dei comuni di Prognano Cilento, Perito e Cicerale (Salerno). — Realizzazione del PS29/172 - Diga di Piano della Rocca sul fiume Alento, finanziati dalla ex Casmez; lavoratori sospesi dal 24 agosto 1987 o entro dodici mesi da tale data:

delibera CIPI 14 giugno 1988;
proroga da dodici mesi al 31 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988.

22) Area del comune di Salerno. — Realizzazione dei lavori di disinquinamento del golfo di Napoli, progetto PS3/141; lavoratori sospesi dal 1° dicembre 1987 o entro dieci mesi da tale data:

delibera CIPI 14 giugno 1988;
proroga da dieci mesi al 31 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988.

23) Area del comune di Palomonte (Salerno). — Realizzazione dei lavori di ristrutturazione del nucleo industriale; lavoratori disponibili dal 1° agosto 1987 o entro dodici mesi da tale data:

delibera CIPI 20 luglio 1988;
proroga da dodici mesi al 31 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988.

24) Area del comune di Lamezia Terme (Catanzaro). — Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento degli stabilimenti SIR, sospesi dal 29 ottobre 1977 o entro tre mesi da tale data:

delibera CIPI 5 maggio 1988;
proroga da centoventitre mesi al 30 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 29 dicembre 1977.

25) Area del comune di Lamezia Terme (Catanzaro). — Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dello stabilimento SIR, sospesi dal 21 gennaio 1978 o entro tre mesi da tale data:

delibera CIPI 5 maggio 1988;
proroga da centoventitre mesi al 30 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 17 maggio 1979.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1988 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. S.I.C.M.A.*, con sede in Parma, sede amministrativa in Careggio (Reggio Emilia) e stabilimenti in Careggio, Bagnolo in Piano (Reggio Emilia) e Jesi (Ancona):

periodo: dal 28 marzo 1988 al 1° ottobre 1988;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 1° ottobre 1986;
pagamento diretto: no.

2) *Eden confezioni* di Savignano sul Rubicone (Forlì):

periodo: dal 13 giugno 1988 al 19 luglio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 29 luglio 1986: dal 16 dicembre 1986;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Motori Slanzi Novellara (Gruppo Lombardini)*, con sede in Novellara (Reggio Emilia) e stabilimenti in Novellara (Reggio Emilia) e Ala (Trento):

periodo: dal 13 giugno 1988 al 17 dicembre 1988;
causale: ritrutturazione e riorganizzazione aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1987: dal 15 dicembre 1986;
pagamento diretto: si.

4) *S.r.l. M.T.R. - Manifattura tessile romagnola* di Civitella di Roma (Forlì), fallita in data 24 settembre 1987:

periodo: dal 21 marzo 1988 al 24 settembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988: dal 24 settembre 1987;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe;
contributo addizionale: no.

5) *S.p.a. P.G.S.*, con sede in Roveleto di Cadeo (Piacenza):

periodo: dal 18 luglio 1988 al 15 gennaio 1989;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1987: dal 19 gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

6) *S.r.l. Sant'Eliseo ex Saime*, con sede in Modena e stabilimento in Maranello (Modena):

periodo: dal 27 giugno 1988 al 30 ottobre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 23 giugno 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
concord. preventivo.

7) *S.n.c. Valigeria Gamma*, di S. Arcangelo di Romagna (Forlì), fallita in data 2 maggio 1985:

periodo: dal 19 gennaio 1987 al 19 luglio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 ottobre 1985;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 22 ottobre 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

8) *S.n.c. Valigeria Gamma*, di S. Arcangelo di Romagna (Forlì), fallita in data 2 maggio 1985:

periodo: dal 20 luglio 1987 al 17 gennaio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 ottobre 1985;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 22 ottobre 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

9) *S.p.a. Colorificio Ceramico Mastro Giorgio*, con sede in Casalgrande (Reggio Emilia) e stabilimento in Fiorano Modenese (Modena):

periodo: dal 14 marzo 1988 all'11 settembre 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1988: dal 14 settembre 1987;
pagamento diretto: si.

10) *S.r.l. I.M.E.*, di Ferrara, fallita in data 12 luglio 1986:

periodo: dal 18 aprile 1988 al 16 ottobre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 29 luglio 1986: dal 21 ottobre 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe;
contributo addizionale: no.

Si applicano alle aziende sopra elencate le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, fino al 22 marzo 1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1988 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Wagi Italia*, con sede in Patti (Messina) e stabilimento di Patti (Messina):

periodo: dal 12 settembre 1988 all'11 marzo 1989;
causale: fallimento in data 11 marzo 1987 - CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1983: dal 1° ottobre 1982;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

2) *S.p.a. Gecomeccanica*, con sede in Siracusa, stabilimenti di Augusta (Siracusa), Priolo (Siracusa) e Siracusa:

periodo: dal 4 luglio 1988 al 1° gennaio 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988: dal 4 gennaio 1988;
pagamento diretto: si;
esclusi i lavoratori in contratto formazione lavoro.

3) *S.p.a. Cartiere Burgo*, con sede in Verzuolo (Cuneo) e stabilimento di Tolmezzo (Udine):

periodo: dal 27 giugno 1988 al 31 dicembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 30 settembre 1987: dal 1° marzo 1987;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. AL.FA.*, con sede in Crotone (Catanzaro) e stabilimento di Crotone (Catanzaro):

periodo: dal 23 maggio 1988 al 20 novembre 1988;
causale: fallimento in data 31 marzo 1986 - CIPI 8 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984: dal 1° giugno 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

5) *S.r.l. Iasmaies*, con sede in Belvedere di Siracusa (Siracusa) e stabilimento di Belvedere di Siracusa (Siracusa):

periodo: dal 9 maggio 1988 all'8 novembre 1988 (ultima proroga);
causale: fallimento in data 8 novembre 1985 - CIPI 31 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 16 ottobre 1984: dal 25 marzo 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

6) *S.p.a. Tessilflora De Angelis*, con sede in Limosano (Campobasso) e stabilimento di Limosano (Campobasso):

periodo: dal 7 giugno 1987 al 29 novembre 1987;
causale: fallimento in data 4 dicembre 1986 - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985: dal 29 luglio 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

7) *S.p.a. Tessilflora De Angelis*, con sede in Limosano (Campobasso) e stabilimento di Limosano (Campobasso):

periodo: dal 30 novembre 1987 al 28 maggio 1988;
causale: fallimento in data 4 dicembre 1986 - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985: dal 29 luglio 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

8) *S.p.a. Sali Italiani*, con sede in Palermo e stabilimento di Cirò Marina (Catanzaro):

periodo: dal 30 maggio 1988 al 27 novembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 27 luglio 1985: dal 3 dicembre 1984;
pagamento diretto: no.

9) *S.p.a. Nuova S.I.S.*, con sede in Vasto (Chieti) e stabilimento di Vasto (Chieti):

periodo: dal 18 luglio 1988 al 15 gennaio 1989;
causale: fallimento in data 13 gennaio 1987 - CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 20 gennaio 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

10) *S.p.a. Laterizi dott. Cesare Dima*, con sede in Luzzi (Cosenza) e stabilimento di Luzzi (Cosenza):

periodo: dal 30 novembre 1987 al 24 marzo 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986: dal 1° dicembre 1984;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

11) *S.p.a. C.G.T. - Carbite e Grafite Tecnologies*, con sede in Pescara e stabilimento di Alanno (Pescara):

periodo: dall'11 gennaio 1988 al 10 luglio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1986: dal 15 luglio 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

12) *S.a.s. Mobilart di Rastelli Domenico & C.*, con sede in Tortoreto Lido (Teramo) e stabilimento di Tortoreto Lido (Teramo):

periodo: dal 10 luglio 1988 all'8 gennaio 1989;
causale: fallimento in data 14 luglio 1986 - CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1986: dal 1° aprile 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

13) *S.a.s. I.C.A. - Industria conglomerati autotrasportati*, con sede in Crotone (Catanzaro) e stabilimenti di Rocca di Neto e Lese di S. Severina (Catanzaro):

periodo: dal 30 maggio 1988 al 27 novembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986: dal 2 settembre 1985;
pagamento diretto: si.

14) *S.p.a. Stanford*, con sede in Bologna e stabilimento di Martinsicuro (Teramo):

periodo: dal 24 ottobre 1988 al 29 aprile 1989 (ultima proroga);
causale: fallimento in data 29 aprile 1986 - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986: dal 20 gennaio 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

15) *S.p.a. Vetroceramica Turritana*, con sede in Cagliari e stabilimento di Cagliari:

periodo: dall'11 luglio 1988 all'8 gennaio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986: dall'8 gennaio 1986;
pagamento diretto: si.

16) *S.p.a. Alutekne*, con sede in Noicattaro (Bari) e stabilimento di Noicattaro (Bari):

periodo: dal 29 febbraio 1988 al 28 agosto 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 1° settembre 1986;
pagamento diretto: si.

17) *S.a.s. Patricelli Lombardo*, con sede in Francavilla a Mare (Chieti) e stabilimento di Francavilla a Mare (Chieti):

periodo: dal 2 giugno 1986 al 30 novembre 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 settembre 1987;
prima concessione: dal 2 giugno 1986;
pagamento diretto: no.

18) *S.a.s. Patricelli Lombardo*, con sede in Francavilla a Mare (Chieti) e stabilimento di Francavilla a Mare (Chieti):

periodo: dal 1° dicembre 1986 al 31 maggio 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 settembre 1987;
prima concessione: dal 2 giugno 1986;
pagamento diretto: no.

19) *Metallinfissi Ruberti di Ruberti Isidoro*, con sede in Cagliari e stabilimento di Cagliari:

periodo: dal 30 agosto 1987 al 29 novembre 1987;
causale: fallimento in data 27 maggio 1987 - CIPI 22 ottobre 1987;
primo decreto ministeriale 24 novembre 1987: dal 25 agosto 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

20) *S.r.l. Venus confezioni*, con sede in Pescara e stabilimento di Fossacesia (Chieti):

periodo: dal 31 agosto 1987 al 28 febbraio 1988;
causale: fallimento in data 28 febbraio 1987 - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1988: dal 28 febbraio 1987;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

21) *S.p.a. Granisa*, con sede in Tempio Pausania (Sassari) e stabilimento di Tempio Pausania (Sassari):

periodo: dal 7 marzo 1988 al 13 giugno 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988: dal 9 settembre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

22) *S.a.s. Felice Chirò & C. - Industria marmi*, con sede in S. Severo (Foggia) e stabilimento di Lesina (Foggia):

periodo: dal 25 aprile 1988 al 23 ottobre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 24 aprile 1988: dal 26 ottobre 1987;
pagamento diretto: si.

23) *Soc. Filatura del Fucino*, con sede in Avezzano (L'Aquila) e stabilimento di Avezzano (L'Aquila):

periodo: dall'11 aprile 1988 al 9 ottobre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988: dal 13 ottobre 1987;
pagamento diretto: no.

Si applicano alle aziende sopra elencate le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, fino al 22 marzo 1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1988 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Insar*, con sede in Porto Torres (Sassari), stabilimenti di Assemini (Cagliari), Ottana (Nuoro) e Porto Torres (Sassari):

periodo: dal 24 ottobre 1988 al 31 dicembre 1988;
causale: art. 5 della legge n. 25/82 - CIPI 18 febbraio 1982;
primo decreto ministeriale 4 marzo 1982: dal 1° febbraio 1982;
pagamento diretto: si.

2) *S.r.l. Sviluppo meridionale*, con sede in ex Catanzaro ora Rende (Cosenza) e stabilimento di Rende (Cosenza):

periodo: dal 9 maggio 1988 al 9 maggio 1989;
causale: art. 2 della legge n. 452/87 - CIPI 21 gennaio 1988;
prima concessione: dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no (Gepi straord.).

3) *S.p.a. I.L.E. - Industria laziale elettronica*, con sede in Roma e stabilimento di Roma:

periodo: dal 5 ottobre 1988 al 4 ottobre 1989;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 e legge n. 63/82 - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 14 marzo 1988: dal 5 ottobre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no (Gepi straord.).

4) *S.p.a. SIRT - Sviluppo iniziative reimpiego Termoli*, con sede in Termoli (Campobasso) e stabilimento di Termoli (Campobasso):

periodo: dal 2 maggio 1988 al 2 maggio 1989;
causale: art. 2 della legge n. 452/87 - CIPI 21 gennaio 1988;
prima concessione: dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no (Gepi straord.).

Si applicano alle aziende sopra elencate le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, fino al 22 marzo 1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1988 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Luigi Franchi*, con sede in Fornaci (Brescia) e stabilimento di Fornaci (Brescia):

periodo: dal 28 marzo 1988 al 25 settembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 10 dicembre 1987: dal 30 marzo 1987;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Idealclima*, con sede in Brescia e stabilimento di Brescia:

periodo: dal 18 gennaio 1988 al 17 luglio 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 20 settembre 1987: dal 18 gennaio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

3) *Istituto sieroterapico mil. Serafino Belfanti*, con sede in Milano e stabilimenti di Milano e filiale di Roma:

periodo: dal 1° marzo 1986 al 31 agosto 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 16 luglio 1982: dal 1° marzo 1982;
pagamento diretto: si.

4) *Istituto sieroterapico mil. Serafino Belfanti*, con sede in Milano e stabilimenti di Milano e filiale di Roma:

periodo: dal 1° settembre 1986 al 28 febbraio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 16 luglio 1982: dal 1° marzo 1982;
pagamento diretto: si.

5) *Istituto sieroterapico mil. Serafino Belfanti*, con sede in Milano e stabilimenti di Milano e filiale di Roma:

periodo: dal 1° marzo 1987 al 30 agosto 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 16 luglio 1982: dal 1° marzo 1982;
pagamento diretto: si.

6) *Istituto sieroterapico mil. Serafino Belfanti*, con sede in Milano e stabilimenti di Milano e filiale di Roma:

periodo: dal 31 agosto 1987 al 28 febbraio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 16 luglio 1982: dal 1° marzo 1982;
pagamento diretto: si.

7) *Istituto sieroterapico Serafino Belfanti*, con sede in Milano e stabilimento di Milano:

periodo: dall'11 aprile 1988 al 9 ottobre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dall'11 aprile 1988;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. Gruppo industriale Ercole Marelli*, con sede in Arzignano, sede sec. in Milano, stabilimenti di Arzignano (Vicenza), Caronno Pertusella (Varese), Sesto S. Giovanni (Milano) e uffici vendita nazionali:

periodo: dal 1° febbraio 1988 al 31 luglio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 1° marzo 1988: dal 1° febbraio 1987;
pagamento diretto: no.

9) *S.p.a. Gruppo industriale Ercole Marelli*, con sede in Arzignano, sede sec. in Milano, stabilimenti di Arzignano (Vicenza), Caronno Pertusella (Varese), Sesto S. Giovanni (Milano) e uffici vendita nazionali:

periodo: dal 1° agosto 1988 al 25 settembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 1° marzo 1988: dal 1° febbraio 1987;
pagamento diretto: no;
contributo addizionale: no.

10) *S.p.a. Piaggio & C.*, con sede in Genova - Unità nazionali:

periodo: dal 20 marzo 1988 al 18 settembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dal 20 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. Badoni costruzioni (gruppo Badoni)*, con sede in Lecco (Como), magazzino di Molteno (Como) e stabilimento ed uffici in Lecco (Como):

periodo: dal 7 settembre 1987 al 5 marzo 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dall'8 settembre 1986;
pagamento diretto: si.

12) *S.p.a. Badoni costruzioni (gruppo Badoni)*, con sede in Lecco (Como), magazzino di Molteno (Como) e stabilimento ed uffici in Lecco (Como):

periodo: dal 6 marzo 1988 al 4 settembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dall'8 settembre 1986;
pagamento diretto: si.

13) *S.p.a. Antonio Badoni (gruppo Badoni)*, con sede in Lecco (Como) e uffici di Lecco (Como):

periodo: dal 7 settembre 1987 al 5 marzo 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dall'8 settembre 1986;
pagamento diretto: si.

14) *S.p.a. Ilva polimeri (già Silvam)*, con sede in Milano e stabilimento di Senago (Milano):

periodo: dal 1° gennaio 1987 al 28 giugno 1987;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dal 1° gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

15) *S.p.a. Ilva polimeri (già Silvam)*, con sede in Milano e stabilimento di Senago (Milano):

periodo: dal 29 giugno 1987 al 31 dicembre 1987;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dal 1° gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

16) *S.p.a. Bassani Ticino*, con sede in Milano, stabilimenti di Bodio (Varese), Casciago (Varese) e Varese:

periodo: dal 30 novembre 1987 al 29 maggio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 3 giugno 1985;
pagamento diretto: si.

17) *S.p.a. Bassani Ticino*, con sede in Milano, stabilimenti di Bodio (Varese), Casciago (Varese) e Varese:

periodo: dal 30 maggio 1988 al 30 novembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 3 giugno 1985;
pagamento diretto: si.

18) *S.p.a. Innse - Innocenti Santeustacchio*, con sede in Brescia, stabilimenti di Brescia e Milano:

periodo: dal 28 settembre 1987 al 27 marzo 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 29 settembre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

19) *S.p.a. Innse - Innocenti Santeustacchio*, con sede in Brescia, stabilimenti di Brescia e Milano:

periodo: dal 28 marzo 1988 al 25 settembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 29 settembre 1986;
pagamento diretto: si.

20) *S.p.a. Tubettificio ligure ora Tubettificio europeo*, con sede in Lecco (Como), stabilimenti di Abbadia Lariana (Como), Anzio (Roma) e Lecco (Como):

periodo: dal 28 settembre 1987 al 27 marzo 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1985: dal 1° ottobre 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

21) *S.p.a. Zanussi grandi impianti*, con sede in Pordenone, stabilimenti di Conegliano (Treviso), Valbrembo (Brescia), Vallenoncello (Pordenone), Villotta di Chions (Pordenone), filiali nazionali Rovigo, sede amministrativa di Conegliano (Treviso):

periodo: dal 17 ottobre 1987 al 31 marzo 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dal 17 ottobre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

22) *S.n.c. Confezioni Zanotti di Lucia Zanotti & C.*, con sede in Ghisalba (Bergamo) e stabilimento di Ghisalba (Bergamo):

periodo: dal 12 aprile 1987 all'11 ottobre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dal 12 aprile 1987;
pagamento diretto: si.

23) *S.n.c. Confezioni Zanotti di Lucia Zanotti & C.*, con sede in Ghisalba (Bergamo) e stabilimento di Ghisalba (Bergamo):

periodo: dal 12 ottobre 1987 al 10 aprile 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dal 12 aprile 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

24) *S.p.a. Tessiture Niggeler & Kupfer*, con sede in Chiari (Brescia) e stabilimento di Chiari (Brescia):

periodo: dal 16 maggio 1988 al 13 novembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dal 16 maggio 1988;
pagamento diretto: si.

25) *S.p.a. Filature Niggeler & Kupfer*, con sede in Capriolo (Brescia) e stabilimento di Capriolo (Brescia):

periodo: dal 1° aprile 1988 al 1° ottobre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dal 1° aprile 1988;
pagamento diretto: si.

26) *S.p.a. Manifatture Segalini*, con sede in Molteno (Como) e stabilimento di Molteno (Como):

periodo: dall'8 febbraio 1988 al 7 agosto 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 9 febbraio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

27) *S.p.a. Manifatture Segalini*, con sede in Molteno (Como) e stabilimento di Molteno (Como):

periodo: dall'8 agosto 1988 al 5 febbraio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 9 febbraio 1987;
pagamento diretto: si.

28) *S.p.a. Seleco*, con sede in Pordenone, stabilimenti di Campoformido (Udine), filiali distribuite su territorio nazionale - None (Torino) e Vallenoncello (Pordenone):

periodo: dal 28 marzo 1988 al 25 settembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 19 settembre 1984: dal 2 aprile 1984;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

29) *S.p.a. F.B.M. Hudson italiana* ex *Costr. mecc. F.B.M.*, con sede in Milano, stabilimenti di Milano e Terno d'Isola (Bergamo):

periodo: dal 1° febbraio 1988 al 31 luglio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 1° marzo 1988: dal 2 febbraio 1987;
pagamento diretto: si.

30) *S.p.a. Comet Sara*, con sede in Varese e stabilimento di Solbiate Comasco (Como):

periodo: dal 28 dicembre 1987 al 26 giugno 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 8 ottobre 1985: dal 31 dicembre 1984;
pagamento diretto: no;
contributo addizionale: no.

31) *S.p.a. Comet Sara*, con sede in Varese e stabilimento di Solbiate Comasco (Como):

periodo: dal 27 giugno 1988 al 26 ottobre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 8 ottobre 1985: dal 31 dicembre 1984;
pagamento diretto: no.

32) *S.p.a. Donora elettrodomestici*, con sede in Monza (Milano) e stabilimento di Cortenova (Bergamo):

periodo: dal 30 novembre 1987 al 29 maggio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 1° giugno 1987;
pagamento diretto: si.

33) *S.p.a. Fedital div. Polenghi-latte/caseari*, con sede in Roma, (ex Polenghi Lombardo). Stabilimenti di depositi vari sul territorio nazionale e Lodi (Milano), sede amministrativa e uffici in Milano:

periodo: dal 1° febbraio 1988 al 31 luglio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986: dal 1° febbraio 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

34) *S.p.a. Domoplast*, con sede in Albairate (Milano) e stabilimento di Albairate (Milano):

periodo: dal 14 marzo 1988 al 18 settembre 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 22 aprile 1988: dal 16 marzo 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

35) *S.p.a. Hoechst Italia*, con sede in Milano e stabilimento di Scanzorosciate (Bergamo):

periodo: dal 14 settembre 1987 al 13 marzo 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986: dal 16 settembre 1985;
pagamento diretto: si.

36) *S.p.a. Hoechst Italia*, con sede in Milano e stabilimento di Scanzorosciate (Bergamo):

periodo: dal 14 marzo 1988 all'11 settembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986: dal 16 settembre 1985;
pagamento diretto: si.

37) *S.p.a. Due Palme*, con sede in Vighizzolo di Cantù (Como) e stabilimento di Vighizzolo di Cantù (Como):

periodo: dal 4 gennaio 1988 al 3 luglio 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 15 maggio 1987: dal 5 gennaio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

38) *S.p.a. Due Palme*, con sede in Vighizzolo di Cantù (Como) e stabilimento di Vighizzolo di Cantù (Como):

periodo: dal 4 luglio 1988 al 1° gennaio 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 15 maggio 1987: dal 5 gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

39) *S.p.a. Maglificio di Maderno*, con sede in Toscolano Maderno (Brescia) e stabilimento di Toscolano Maderno (Brescia):

periodo: dal 17 agosto 1987 al 14 febbraio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 19 dicembre 1986: dal 19 agosto 1985;
pagamento diretto: si.

40) *S.p.a. Maglificio di Maderno*, con sede in Toscolano Maderno (Brescia) e stabilimento di Toscolano Maderno (Brescia):

periodo: dal 15 febbraio 1988 al 14 agosto 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 19 dicembre 1986: dal 19 agosto 1985;
pagamento diretto: si.

41) *S.p.a. Feltrinelli masonite*, con sede in Bolzano, stabilimento di Cremona e uffici di Rozzano (Milano):

periodo: dal 22 febbraio 1988 al 21 agosto 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 23 febbraio 1987;
pagamento diretto: si.

42) *S.p.a. Feltrinelli masonite*, con sede in Bolzano, stabilimento di Cremona e uffici di Rozzano (Milano):

periodo: dal 22 agosto 1988 al 19 febbraio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 23 febbraio 1987;
pagamento diretto: si.

43) *S.r.l. Alberici*, con sede in Vigevano (Pavia) e stabilimento di Groppello Cairoli (Pavia):

periodo: dal 9 novembre 1987 all'8 maggio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 13 maggio 1986: dall'11 novembre 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

44) *S.r.l. Alberici*, con sede in Vigevano (Pavia) e stabilimento di Groppello Cairoli (Pavia):

periodo: dal 9 maggio 1988 al 6 novembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 13 maggio 1986: dall'11 novembre 1985;
pagamento diretto: si.

45) *S.p.a. Iseo serrature*, con sede in Pisogne (Brescia) e stabilimento di Pisogne (Brescia):

periodo: dal 28 dicembre 1987 al 26 giugno 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986: dal 30 dicembre 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

46) *S.p.a. Iseo serrature*, con sede in Pisogne (Brescia) e stabilimento di Pisogne (Brescia):

periodo: dal 27 giugno 1988 al 25 dicembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986: dal 30 dicembre 1985;
pagamento diretto: si.

47) *Solvay & C.ie Società anonima*, con sede in Bruxelles-Ixelles (Belgio), cantiere di Ponteginori miniera di salgemma (Livorno), cantiere di S. Vincenzo, cava di S. Carlo (Livorno), sede direzione e uffici di Milano, sede secondaria per l'Italia Rosignano Solvay (Livorno), unità produttiva di Ferrara, unità produttiva di Rosignano Solvay (Livorno):

periodo: dal 28 dicembre 1987 al 27 giugno 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dal 28 dicembre 1987;
pagamento diretto: no;
contributo addizionale: no.

48) *Solvay & C.ie Società anomima*, con sede in Bruxelles-Ixelles (Belgio), cantiere di Ponteginori miniera di salgemma (Livorno), cantiere di S. Vincenzo, cava di S. Carlo (Livorno), sede direzione e uffici di Milano, sede secondaria per l'Italia Rosignano Solvay (Livorno), unità produttiva di Ferrara, unità produttiva di Rosignano Solvay (Livorno):

periodo: dal 28 giugno 1988 al 25 dicembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione dal 28 dicembre 1987;
pagamento diretto: no.

49) *S.p.a. Adriaplast (gruppo Solvay)*, con sede in Monfalcone (Gorizia), stabilimento di Monfalcone (Gorizia) e uffici commerciali e amministrativi di Milano:

periodo: dal 28 dicembre 1987 al 27 giugno 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dal 28 dicembre 1987;
pagamento diretto: no;
contributo addizionale: no.

50) *S.p.a. Adriaplast (gruppo Solvay)*, con sede in Monfalcone (Gorizia), stabilimento di Monfalcone (Gorizia) e uffici commerciali e amministrativi di Milano:

periodo: dal 28 giugno 1988 al 25 dicembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione dal 26 dicembre 1987;
pagamento diretto: no.

51) *S.p.a. Elettrochimica solfuri e cloroderivati*, con sede in Rosignano Solvay (Livorno), stabilimento di Tavazzano con Villavesco (Milano):

periodo: dal 28 dicembre 1987 al 27 giugno 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione dal 28 dicembre 1987;
pagamento diretto: no;
contributo addizionale: no.

52) *S.p.a. Elettrochimica solfuri e cloroderivati*, con sede in Rosignano Solvay (Livorno), stabilimento di Tavazzano con Villavesco (Milano):

periodo: dal 28 giugno 1988 al 25 dicembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dal 28 dicembre 1987;
pagamento diretto: no.

53) *S.r.l. Ceim - Coop. edile industriale Mantovana*, con sede in San Benedetto Po (Mantova) e stabilimento di S. Benedetto Po (Mantova):

periodo: dal 3 maggio 1987 al 31 luglio 1987;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 5 maggio 1986;
pagamento diretto: si;
esclusi lavoratori in contratto formazione lavoro.

54) *S.p.a. D.S.M. Resine Italia*, con sede in Filago (Bergamo), stabilimento di Filago (Bergamo):

periodo: dal 25 maggio 1987 al 24 novembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dal 25 maggio 1987;
pagamento diretto: si.

55) *S.p.a. D.S.M. Resine Italia*, con sede in Filago (Bergamo) e stabilimento di Filago (Bergamo):

periodo: dal 25 novembre 1987 al 22 maggio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dal 25 maggio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

56) *S.p.a. Worthington*, con sede in Milano, stabilimenti di Desio (Milano) e Milano:

periodo: dal 9 novembre 1987 all'8 maggio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dal 9 novembre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

57) *S.p.a. Worthington*, con sede in Milano, stabilimenti di Desio (Milano) e Milano:

periodo: dal 9 maggio 1988 al 6 novembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dal 9 novembre 1987;
pagamento diretto: si.

58) *S.p.a. Worthington pompe Italia*, con sede in Milano, stabilimenti di Bussero (Milano), Desio (Milano), filiali di Roma, Marcianise (Caserta), sede secondaria di Marcianise (Caserta):

periodo: dal 9 novembre 1987 all'8 maggio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dal 9 novembre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

59) *S.p.a. Worthington pompe Italia*, con sede in Milano, stabilimenti di Bussero (Milano), Desio (Milano), filiali di Roma, Marcianise (Caserta), sede secondaria di Marcianise (Caserta):

periodo: dal 9 maggio 1988 al 6 novembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dal 9 novembre 1987;
pagamento diretto: si.

60) *S.p.a. Engico Sythec*, con sede in Milano e stabilimento di Milano, dal 19 dicembre 1987 incorporata per fusione nella Worthington S.p.a.:

periodo: dal 9 novembre 1987 al 18 dicembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dal 9 novembre 1987;
pagamento diretto: si.

61) *S.p.a. Sacpa*, con sede in Milano e stabilimento di Buscate (Milano):

periodo: dal 22 giugno 1987 al 20 dicembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 19 dicembre 1986: dal 25 giugno 1986;
pagamento diretto: si.

62) *S.p.a. Sacpa*, con sede in Milano e stabilimento di Buscate (Milano):

periodo: dal 22 dicembre 1987 al 25 giugno 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 19 dicembre 1986: dal 25 giugno 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

63) *S.p.a. I.BI.CI.*, con sede in Busto Arsizio (Varese) e stabilimento di Busto Arsizio (Varese):

periodo: dal 30 maggio 1988 al 27 novembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 1° giugno 1986;
pagamento diretto: si.

64) *S.p.a. Sanitari Pozzi Richard Ginori*, con sede in Vimodrone (Milano), limitatamente ai seguenti uffici o stabilimenti: Gaeta (Latina), Gattinara (Vercelli), Milano/San Cristoforo, ufficio sede Vimodrone finanziaria Pozzi G., uffici sede di Vimodrone (Milano):

periodo: dal 3 aprile 1988 al 2 ottobre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 1° gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

65) *S.p.a. Porcellane Richard Ginori*, con sede in Vimodrone (Milano), stabilimenti di Laveno Ponte (Varese), Milano/Lambrate e uffici di Vimodrone (Milano):

periodo: dal 2 aprile 1988 al 2 ottobre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 1° gennaio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

66) *S.r.l. Polieditor*, con sede in Milano, stabilimenti di Milano e Ornago (Milano):

periodo: dall'8 febbraio 1988 al 7 agosto 1988;
causale: crisi aziendale CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dall'8 febbraio 1988;
pagamento diretto: si;
art. 24 della legge n. 67/87

67) *S.p.a. Vivi*, con sede in Pontevico (Brescia) e stabilimento di Pontevico (Brescia):

periodo: dal 21 marzo 1988 al 18 settembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dal 21 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

68) *S.r.l. Ti Style*, con sede in S. Maria Hoè (Como), e stabilimento di S. Maria Hoè (Como):

periodo: dal 3 agosto 1987 al 31 gennaio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 4 agosto 1986;
pagamento diretto: si.

69) *S.r.l. Ti Style*, con sede in S. Maria Hoè (Como) e stabilimenti di S. Maria Hoè (Como):

periodo: dal 1° febbraio 1988 al 31 luglio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 4 agosto 1986;
pagamento diretto: si.

70) *S.r.l. Calzaturificio C.I.R.*, con sede in Robecco d'Oglio (Cremona); stabilimenti di Pontevico (Brescia) e Robecco D'Oglio (Cremona):

periodo: dal 31 agosto 1987 al 29 febbraio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987: dal 1° settembre 1986;
pagamento diretto: si.

71) *S.r.l. Brasilen calzaturificio*, con sede in Chiari (Brescia) e stabilimento di Chiari (Brescia):

periodo: dal 9 novembre 1987 all'8 maggio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 10 dicembre 1987: dal 10 novembre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
esclusi lavoratori in contratto formazione lavoro.

72) *S.r.l. Tubettificio M. Favia*, con sede in Cernusco sul Naviglio (Milano) e stabilimento di Cernusco sul Naviglio (Milano):

periodo: dal 28 dicembre 1987 al 26 giugno 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 1° gennaio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

73) *S.p.a. A.I.E.S. Gibellini*, con sede in Cologno Monzese (Milano) e stabilimento di Cologno Monzese (Milano):

periodo: dal 1° febbraio 1988 al 31 luglio 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 2 febbraio 1987;
pagamento diretto: si.

74) *S.p.a. Fervet - Fabbrica e riparazioni vagoni e tramways*, con sede in Bergamo e stabilimenti di Bergamo, Bologna, Castelfranco Veneto (Treviso) e Viareggio (Lucca):

periodo: dal 1° giugno 1987 al 29 novembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dal 1° giugno 1987;
pagamento diretto: si.

75) *S.p.a. Sige*, con sede in Vimercate (Milano) e stabilimento di Vimercate (Milano):

periodo: dall'8 giugno 1987 al 6 dicembre 1987;
causale: riorganizzazione aziendale CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dall'8 giugno 1987;
pagamento diretto: si.

76) *S.p.a. Laboratori Mediplast*, con sede in Ripalta Cremasca (Cremona) e stabilimento di Ripalta Cremasca (Cremona):

periodo: dal 5 gennaio 1987 al 5 luglio 1987;
causale: riorganizzazione aziendale CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dal 5 gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

77) *S.p.a. Laboratori Mediplast*, con sede in Ripalta Cremasca (Cremona) e stabilimento di Ripalta Cremasca (Cremona):

periodo: dal 6 luglio 1987 al 3 gennaio 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dal 5 gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

78) *S.p.a. Co.Ma.*, con sede in Milano e stabilimento di Milano:

periodo: dal 29 giugno 1987 al 28 dicembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione dal 29 giugno 1987;
pagamento diretto: si.

79) *S.p.a. Co.Ma.*, con sede in Milano e stabilimento di Milano:

periodo: dal 29 dicembre 1987 al 26 giugno 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione dal 29 giugno 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

80) *S.p.a. Selap*, con sede in Milano e stabilimento di S. Stefano Ticino (Milano):

periodo: dal 31 agosto 1987 al 28 febbraio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione dal 31 agosto 1987;
pagamento diretto: si.

81) *S.p.a. Selap*, con sede in Milano e stabilimento di S. Stefano Ticino (Milano):

periodo: dal 29 febbraio 1988 al 28 agosto 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dal 31 agosto 1987;
pagamento diretto: si.

82) *S.r.l. Calzaturificio dei Colli*, con sede in Solferino (Mantova) e stabilimento di Solferino (Mantova):

periodo: dal 2 novembre 1987 al 1° maggio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione dal 2 novembre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

83) *S.p.a. F.lli Pagani*, con sede in Milano e stabilimento di Milano:

periodo: dal 1° marzo 1988 al 28 agosto 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dal 1° marzo 1988;
pagamento diretto: si.

84) *S.p.a. Mirta del Pineto*, con sede in Cernusco sul Naviglio (Milano) e stabilimento di Cernusco sul Naviglio (Milano):

periodo: dal 27 giugno 1988 al 25 dicembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1988: dal 28 dicembre 1987;
pagamento diretto: si.

85) *S.p.a. Comet - Componentistica metalmeccanica*, con sede in Cividate Camuno (Brescia) e stabilimento di Cividate Camuno (Brescia):

periodo: dal 1° novembre 1987 al 1° maggio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dal 1° novembre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

86) *S.p.a. Unil-It*, con sede in Milano e stabilimento di Affori (Milano), Casalpusterlengo (Milano), Crema (Cremona) e uffici di Milano:

periodo: dal 3 gennaio 1988 al 3 luglio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dal 3 gennaio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

87) *S.p.a. Istituto De Angelis*, con sede in Milano e stabilimento di Milano:

periodo: dal 25 marzo 1988 al 25 settembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dal 25 marzo 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

88) *S.d.f. Legatoria Zavattin di De Carlini Lina & F.*, con sede in Paderno Dugnano (Milano) e stabilimento di Paderno Dugnano (Milano):

periodo: dal 4 gennaio 1988 al 3 luglio 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dal 4 gennaio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

89) *S.r.l. L.F. Biraghi*, con sede in Pero (Milano) e stabilimento di Pero (Milano):

periodo: dal 23 ottobre 1987 al 23 aprile 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dal 23 ottobre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

90) *S.r.l. Charem*, con sede in Vigevano (Pavia) e stabilimenti di Vigevano (Pavia):

periodo: dal 18 gennaio 1988 al 17 luglio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dal 18 gennaio 1988;
pagamento diretto: si.

91) *S.p.a. Grignasco Garda*, con sede in Villanuova sul Clisi (Brescia) e stabilimenti di Villanuova sul Clisi (Brescia):

periodo: dal 29 febbraio 1988 al 28 agosto 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dal 29 febbraio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

92) *S.r.l. Confezioni Borgo*, con sede in Viganò S. Martino (Bergamo) e stabilimento di Viganò S. Martino (Bergamo):

periodo: dal 29 febbraio 1988 al 28 agosto 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dal 29 febbraio 1988;
pagamento diretto: si.

93) *S.p.a. Ivers-Lee Italia*, con sede in Caronno Pertusella (Varese) e stabilimento di Caronno Pertusella (Varese):

periodo: dal 15 febbraio 1988 al 14 agosto 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dal 15 febbraio 1988;
pagamento diretto: si.

Si applicano alle aziende sopra elencate le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, fino al 22 marzo 1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1988 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. Agrimont*, con sede in Milano e stabilimenti nazionali:

periodo: dal 1° dicembre 1987 al 29 maggio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dal 1° dicembre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

2) *S.p.a. Ausind* già *Resem*, con sede in Milano e stabilimenti di Casoria (Napoli), Castellanza (Varese), Villadossola (Novara) ed uffici vendita e filiali:

periodo: dal 1° gennaio 1988 al 26 giugno 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1982: dal 23 febbraio 1981;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Farmoplant*, con sede in Milano e stabilimento di Massa Carrara:

periodo: dal 5 settembre 1988 al 5 marzo 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dal 5 settembre 1988;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Gestioni tessili Cantoni*, con sede in Milano e stabilimenti di Castellanza, Varano Borghi (Varese), Legnano/Olmina (Milano), Pontenossa (Bergamo) e Trecate (Novara):

periodo: dal 23 novembre 1987 al 23 maggio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 16 settembre 1985: dal 1° dicembre 1984;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *S.p.a. Gestioni tessili Cantoni*, con sede in Milano e stabilimenti di Castellanza, Varano Borghi (Varese), Legnano/Olmina (Milano), Pontenossa (Bergamo) e Trecate (Novara):

periodo: dal 24 maggio 1988 al 20 novembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 16 settembre 1985: dal 1° dicembre 1984;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Cantoni finiture tessili*, con sede in Milano e unità di Saronno e Fagnano Olona (Varese):

periodo: dal 23 novembre 1987 al 22 maggio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 16 settembre 1985: dal 1° dicembre 1984;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

7) *S.p.a. Metalrame*, con sede in Pianodardine (Avellino) e stabilimento di Pianodardine (Avellino):

periodo: dal 28 marzo 1988 al 25 settembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1987;
primo decreto ministeriale 20 giugno 1983: dal 31 marzo 1983;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. Fincantieri div. costruzioni mercantili*, con sede in Trieste e stabilimenti di Ancona, Castellammare di Stabia (Napoli), Monfalcone (Gorizia), Sestri Ponente (Genova), Venezia-Marghera e direzione aziendale e uffici tecnici di Trieste:

periodo: dal 23 novembre 1987 al 22 maggio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 13 aprile 1984: dal 14 novembre 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

9) *S.p.a. Nuova Solmine* ex *Solmine*, con sede in Massa Marittima (Grosseto) e stabilimento di Massa Marittima (Grosseto):

periodo: dal 14 febbraio 1988 al 14 agosto 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1986: dal 18 febbraio 1985;
pagamento diretto: no;
contributo addizionale: no.

10) *S.p.a. Nuova Solmine* ex *Solmine*, con sede in Massa Marittima (Grosseto) e stabilimento di Massa Marittima (Grosseto):

periodo: dal 15 agosto 1988 al 12 febbraio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1986: dal 18 febbraio 1985;
pagamento diretto: no.

11) *S.p.a. Isotta Fraschini Motori* ex *Isotta Fraschini*, con sede in Milano e stabilimento di Trieste:

periodo: dal 28 dicembre 1987 al 28 giugno 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 31 dicembre 1984;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

12) *S.p.a. Isotta Fraschini Motori* ex *Isotta Fraschini*, con sede in Milano e stabilimento di Trieste:

periodo: dal 29 giugno 1988 al 31 dicembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 31 dicembre 1984;
pagamento diretto: si.

13) *S.p.a. Fincantieri - Divisione grandi motori*, con sede in Trieste, base di Napoli:

periodo: dal 30 novembre 1987 al 29 marzo 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985: dal 3 settembre 1984;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

14) *S.p.a. Fincantieri - Divisione grandi motori*, con sede in Trieste, base di Napoli:

periodo: dal 30 marzo 1988 al 25 settembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985: dal 3 settembre 1984;
pagamento diretto: si.

15) *S.p.a. Nuova manifatture cotoniere merid.* ex *M.C.M.*, con sede in Salerno e stabilimenti di Angri (Salerno), Nocera Inferiore (Salerno), Salerno ed uffici di Salerno:

periodo: dal 28 dicembre 1987 al 26 giugno 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 19 dicembre 1986: dal 30 dicembre 1985;
pagamento diretto: si.

16) *S.p.a. Cal.Tos.*, con sede in Castelnuovo Garfagnano (Lucca) e stabilimento di Castelnuovo Garfagnano (Lucca):

periodo: dal 7 dicembre 1987 al 7 giugno 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1985: dal 5 dicembre 1984;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

17) *S.p.a. Cal. Tos.*, con sede in Castelnuovo Garfagnano (Lucca) e stabilimento di Castelnuovo Garfagnano (Lucca):

periodo: dall'8 giugno 1988 al 4 dicembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1985: dal 5 dicembre 1984;
pagamento diretto: si.

18) *S.p.a. Birra Peroni industriale*, con sede in Roma e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 22 febbraio 1988 al 21 agosto 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1985: dal 18 febbraio 1985;
pagamento diretto: si.

19) *S.p.a. Moplefan*, con sede in Terni e stabilimento di Terni:

periodo: dal 23 novembre 1987 al 22 maggio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986: dal 2 novembre 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

20) *S.p.a. Alfa Wassermann*, con sede in Alanno Scalo (Pescara) e stabilimenti di Bologna e Pontecchio Marconi (Bologna):

periodo: dal 29 febbraio 1988 al 28 agosto 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dal 29 febbraio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

21) *S.p.a. Sogene lavori - S.G.I.*, con sede in Roma e stabilimenti di Napoli e Roma

periodo: dal 30 gennaio 1988 al 30 luglio 1988;
causale: fallimento in data 30 gennaio 1988 - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dal 30 gennaio 1988;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

22) *S.p.a. Sogene lavori - S.G.I.*, con sede in Roma e stabilimenti di Napoli e Roma

periodo: dal 31 luglio 1988 al 29 gennaio 1989;
causale: fallimento in data 30 gennaio 1988 - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dal 30 gennaio 1988;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

23) *S.p.a. S.I.P.A.*, con sede in Milano e stabilimento di Porto Marghera (Venezia)

periodo: dal 7 settembre 1987 al 6 marzo 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dall'8 settembre 1986;
pagamento diretto: si.

24) *S.p.a. S.I.P.A.*, con sede in Milano e stabilimento di Porto Marghera (Venezia)

periodo: dal 7 marzo 1988 al 4 settembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dall'8 settembre 1986;
pagamento diretto: si.

25) *S.p.a. Europa metalli* già *La Metalli industriale*, con sede in Firenze e stabilimento di Campo Tizzoro (Pistoia):

periodo: dal 28 marzo 1988 al 25 settembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 10 giugno 1985: dall'11 marzo 1984;
pagamento diretto: no.

Si applicano alle aziende sopra elencate le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, fino al 22 marzo 1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

88A4996

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 28 novembre 1988 il rag. Luciano Romoli è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Magic 73 - Società cooperativa a r.l.», con sede in Roma, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto dell'8 marzo 1988 in sostituzione del sig. Gianni Sensi.

Con decreto ministeriale 28 novembre 1988 il dott. Vittorio Squillaci è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «La Comune artigiana - Società cooperativa a r.l.», con sede in Roma, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto dell'11 marzo 1988, in sostituzione del dott. Romeo Roberto.

Con decreto ministeriale 5 dicembre 1988 i poteri conferiti al dott. Alfredo Bozzini, commissario governativo della società cooperativa Parco dei Fiori, in Foggia, sono stati prorogati fino al 5 giugno 1989.

88A4995 - 88A5086

Scioglimento della società cooperativa agricola «Cooperativa coltivatori diretti - Società a responsabilità limitata», in Sottomarina di Chioggia, e nomina del commissario liquidatore.

Con decreto ministeriale 28 novembre 1988 la società cooperativa agricola «Cooperativa coltivatori diretti - Società a responsabilità limitata», in Sottomarina di Chioggia (Venezia), costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Colombis in data 10 aprile 1954, rep. n. 6521, reg. società n. 6953, tribunale di Venezia, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina del commissario liquidatore nella persona del dott. Chiodi Giampaolo.

88A4949

Rettifica al decreto ministeriale 9 agosto 1988 concernente la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Santa Fara» a r.l., in Altamura, e la nomina del commissario liquidatore.

Con decreto ministeriale 11 novembre 1988, il decreto ministeriale 9 agosto 1988, concernente la nomina del commissario liquidatore della società cooperativa «Santa Fara» a r.l., con sede in Altamura (Bari), in liquidazione coatta amministrativa, è rettificato, limitatamente al luogo di nascita del predetto commissario, come segue

«dott. Albanese Cataldo, nato a Corato (anziché a Ruvo di Puglia) il 1° luglio 1949, residente a Corato (Bari), via G. Capra, 32».

88A5042

Rettifica al decreto ministeriale 26 luglio 1988 concernente la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Centrale cantine cooperative di Puglia, Lucania e Molise» S.c.r.l., in Bari, e la nomina dei commissari liquidatori.

Con decreto ministeriale 11 novembre 1988, il decreto ministeriale 26 luglio 1988, con il quale è stata disposta la liquidazione coatta amministrativa e la nomina dei commissari liquidatori della società cooperativa «Centrale cantine cooperative di Puglia, Lucania e Molise» S.c.r.l., con sede in Bari, è rettificato, limitatamente alle generalità dei commissari liquidatori, come segue:

«avv. Michele Coletti, nato a Bitonto il 17 luglio 1949;
dott. Giovanni Destino, nato a Canosa di Puglia (Bari) il 28 settembre 1946;
avv. Pasquale Tosches, nato a Bari il 1° settembre 1921».

88A5043

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi al consumo dei prodotti petroliferi

(Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento CIP n. 26/1982 fdel 6 luglio 1982, e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto del decreto del Ministero delle finanze 17 aprile 1986 e del decreto legislativo 22 dicembre 1988, n. 539, si comunicano i prezzi massimi al consumo comprensivi delle imposte dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della CEE il 20 dicembre 1988 e praticabili dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* secondo la normativa vigente ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento:

1) *Carburanti:*

Benzina super	L./lt	1360
Benzina super senza piombo	»	1385
Benzina normale	»	1310
Benzina agricola	»	233
Benzina pesca e piccola marina	»	1262
Gasolio autotrazione	»	739
Gasolio agricoltura	»	271
Petrolio agricoltura	»	260
Gasolio pesca e piccola marina	»	249
Petrolio pesca e piccola marina	»	239

2) *Prodotti da riscaldamento:*

		Fasce provinciali				
		A)	B)	C)	D)	E)
		—	—	—	—	—
Gasolio	L./lt.	684	687	690	693	696
Petrolio (*)	»	594	597	600	603	606
Olio comb.le fluido	L./kg	376	379	382	385	388

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna e Siracusa.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Cremona, Massa Carrara, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Gorizia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Trieste, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni di prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L./lt	10
Comuni oltre 1.000 mt. s.l.m.	»	8
Isole minori.	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in L./kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

88A5110

PROVINCIA DI TRENTO

Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di immobili nel comune catastale di Torcegno

Con deliberazione n. 13244 di data 28 ottobre 1988 la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire le particelle fondiarie 2875/2, 2875/9 in comune catastale di Torcegno, dal demanio al patrimonio provinciale.

88A4999

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — **L'avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. **L'errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro del commercio con l'estero 11 novembre 1988 concernente: «Contingenti di importazione per merci di origine giapponese». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 291 del 13 dicembre 1988)

Nell'allegato *A* del decreto citato in epigrafe, alla pag. 12 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, al contingente n. 9: «Tessuti di seta o di cascami di seta (rif. cat. ex 136):», dopo la specificazione: «... tessuti di seta o di borra di seta», va aggiunta la seguente espressione: «*in temporanea importazione*». Sempre nello stesso allegato, al contingente n. 35, riportato alla pag. 18, dove è scritto: «... autoveicoli per trasporto persone a benzina, a diesel o elettrici, nuovi o usati, *non fuoristrada*», leggasi: «... autoveicoli per trasporto persone a benzina, a diesel o elettrici, nuovi o usati, *fuoristrada*».

87A5070

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca
◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria MALIPIERO
Corso XI Settembre, 61
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Centro didattico IBLEO
Via G. Matteotti, 54
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	265.000
- semestrale	L.	145.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	500.000
- semestrale	L.	270.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	200.000
Abbonamento semestrale	L.	120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti . . . . ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni . . . . . ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni . . . . ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.***